

Immigrazione

Politiche di integrazione nazionali e locali



Classi 4^a E e 4^a F Servizi socio-sanitari
Sezione I.P.S. "E. Stoppa"

I.I.S. Polo Tecnico Professionale – LUGO

INDICE

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.....	4
Inserimento lavorativo degli immigrati.....	5
L'accesso al lavoro e l'accordo di integrazione	8
Le assunzioni dei lavoratori stranieri	9
Immigrati detenuti	10
Minori stranieri e legislazione nazionale	13
I minori stranieri accompagnati	13
Minori stranieri non accompagnati	14
Diritti riconosciuti a tutti i minori	15
L'integrazione scolastica dei minori stranieri	15
Come valorizzare la diversità linguistica	16
Valutazione	17
Iscrizione degli alunni stranieri nella scuola pubblica	17
Inserimento degli alunni stranieri nelle classi	17
Premesse all'azione educativa	18
L'asilo nido.....	19
La scuola dell'infanzia	19
Dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale	19
La conclusione degli studi oltre i 18 anni	20
Assistenza sanitaria	21
Lavoro	22
Protezione e assistenza	22
Non espulsione.....	22
Permesso di soggiorno	23
Asilo	23
Diritti al compimento dei 18 anni	23
Il disagio del minore straniero dal punto di vista psicologico	24
Assistenza sanitaria	27
Iscrizione obbligatoria al SSN	27
Iscrizione non obbligatoria al SSN	28
Cittadini stranieri non iscritti al SSN.....	28
Iscrizione volontaria al SSN	29
Richiesta di iscrizione	29
Soggiorno per turismo	29

Denuncia degli stranieri all’Autorità Giudiziaria	30
Ingresso e soggiorno per cure mediche.....	30
Rilascio della tessera sanitaria	31
Decorrenza e durata dell’iscrizione	31
I diritti delle donne immigrate	32
Assistenza sanitaria	32
Donna in stato di gravidanza.....	32
Il ricongiungimento familiare	34
Assistenza sociale	34
Trama di terre	34
Cosa fa la Regione per gli immigrati	37
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004	37
Corsi e gruppi per famiglie straniere	42
Politiche di integrazione sociale.....	45
Consulenza legale per famiglie straniere	47
Il protocollo regionale.....	47
L’immigrazione nei piani sociali di zona	48
Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri	48
Dati statistici.....	48
Programma triennale 2014-2016.....	50
Servizi per gli immigrati dell’Unione Comuni Bassa Romagna.....	52
Dichiarazioni di ospitalità stranieri del comune di Bagnacavallo.....	52
Il Centro Servizi per stranieri di Lugo.....	53
Area sosta nomadi Lugo	53
Sportello Immigrazione	53
Servizi a favore degli immigrati a Ravenna	54
Ius Soli	55
In Italia	55
E nel resto d’Europa?.....	57
Gli alunni	58

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

(Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il testo unico si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri e persone di cittadinanza diversa da quella italiana.

Diritti e doveri dello straniero

Allo straniero presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, infatti lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. Vengono garantiti a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani e la partecipazione alla vita pubblica locale.

Inoltre vengono garantiti parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi.

L'ingresso in Italia

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

In caso di atterraggio o attracco, a causa di forza maggiore, in luoghi dove non esistono i controlli di frontiera, il comandante del porto o il direttore dell'aeroporto, previa comunicazione al Questore o ai comandi di polizia e agli uffici sanitari marittimi o aerei, possono autorizzare lo sbarco.

Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Le richieste di rilascio di permesso di soggiorno superiore a 90 giorni, del suo rinnovo, nonché il rilascio della carta di soggiorno e di aggiornamento dei dati devono essere presentate presso il Commissariato competente per residenza, oppure presso l'ufficio immigrazione della Questura, nel caso non sia presente alcun Commissariato.

La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno va inoltrata entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso.


Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve in ogni caso presentare:

Il modulo di richiesta, il passaporto, o altro documento equivalente in corso di validità con apposto il relativo visto di ingresso, ove richiesto, più una fotocopia dello stesso documento.

Possano essere rilasciati più tipi di permessi in base alle esigenze:

1. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
2. Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
3. Permesso di soggiorno per attesa occupazione
4. Permesso di soggiorno per studio
5. Permesso di soggiorno per famiglia

6. Permesso di soggiorno per turismo.



Ingresso e soggiorno per volontariato

È stato determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico, e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposita nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

- enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ;
- organizzazioni non governative riconosciute;
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno.

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria.

La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo dove si svolge il programma di volontariato quest'ultimo è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Inserimento lavorativo degli immigrati

Lavoro domestico

Sono i lavoratori, che prestano la propria attività lavorativa all'interno di una comunità di tipo familiare.

Per poter assumere un lavoratore domestico il datore di lavoro deve:

- richiedere i documenti previsti dalla normativa
- stipulare il contratto di lavoro (lettera di assunzione) dopo aver contrattato con il lavoratore le condizioni di lavoro

- comunicare l'assunzione del lavoratore

Il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro una copia dei seguenti documenti:

- un documento di identità personale in corso di validità
- il permesso di soggiorno,
- il codice fiscale
- eventuali diplomi o attestati professionali specifici

Per poter assumere un cittadino extracomunitario già soggiornante sul territorio dello Stato è necessario infatti che il datore di lavoro si accerti dell'effettivo possesso da parte del cittadino straniero di un permesso di soggiorno in corso di validità (o la ricevuta postale attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno). Il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario sono chiamati a stipulare il Contratto di soggiorno.

Il contratto di soggiorno è un vero e proprio contratto di lavoro; è requisito fondamentale per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il contratto di soggiorno va stipulato in sede di instaurazione del rapporto di lavoro; deve essere firmato dalle due parti (datore di lavoro e lavoratore extracomunitario) e spedito entro 5 giorni dalla data di assunzione a mezzo raccomandata presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione del territorio competente.



Lavoro stagionale

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. Il lavoratore stagionale deve aver rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

Le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a. assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c. assicurazione contro le malattie;
- d. assicurazione di maternità.

Lavoro subordinato

Si tratta di un vero e proprio contratto, previsto dalla legge, stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contenente:

- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale del lavoratore straniero, presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro.

Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

La **richiesta del datore di lavoro** può essere nominativa o a chiamata numerica. Nel primo caso il datore intende instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con uno straniero individuato residente all'estero; nel secondo caso il datore di lavoro non ha conoscenza diretta dello straniero da assumere e, quindi, richiede l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia, tenute presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro è tenuto a verificare, presso il centro per l'impiego competente, la indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale al momento della richiesta.

La domanda va presentata online e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- complete generalità del datore di lavoro;
- nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere.
- il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- la garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
- l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo

Il Visto per Lavoro Autonomo può essere richiesto dal cittadino straniero non comunitario che vuole svolgere in Italia un'attività di lavoro autonomo oppure costituire una società o diventare socio di una cooperativa.

Si considerano lavoratori autonomi i cittadini che svolgono in Italia un'attività lavorativa senza alcun vincolo di dipendenza con un datore di lavoro e secondo le modalità previste dalla legislazione per i seguenti settori:

- industriale
- commerciale

- artigianale
- professionale
- società di capitali
- società di persone

I cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero devono precedentemente presentare domanda di Nulla Osta la Lavoro autonomo presso la Questura della provincia dove svolgerà l'attività lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito Decreto Flussi, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.

Requisiti per svolgere un lavoro autonomo

Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività:

- dichiarazione che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo al lavoro autonomo
- attestazione dei parametri finanziari di riferimento

Deve disporre di un alloggio idoneo e disporre di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Ricongiungimento familiare

Richiesta di nulla osta, per il ricongiungimento familiare va presentata presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dal cittadino straniero, in possesso di in permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o in possesso della carta di soggiorno, in favore: del coniuge; dei figli minori; dei figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento, a causa del loro stato di salute di invalidità totale.

La richiesta può essere inoltrata anche in favore dei genitori che non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, oppure dei genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento, a causa di documentati e gravi motivi di salute.

L'accesso al lavoro e l'accordo di integrazione

Il principio dell'accesso contingentato

L'ingresso del lavoratore straniero nel territorio italiano per motivi di lavoro deve avvenire nell'ambito di quote massime, distinte a seconda se trattasi di lavoro subordinato o autonomo, stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di garantire la massima compatibilità degli ingressi con le potenzialità di inserimento nel mercato del lavoro. A differenza che per la generalità dei lavoratori subordinati, l'assunzione di lavoratori extracomunitari è sottoposta a una procedura restrittiva, basata sul rilascio del nulla-osta da parte della competente struttura pubblica, denominata Sportello unico all'immigrazione, ovvero l'organismo cui è demandata la gestione di tutta la procedura di assunzione del lavoratore straniero.

Gli aspetti procedurali

La procedura di accesso dello straniero al mercato del lavoro italiano prende avvio da una espressa richiesta, effettuata al competente sportello unico, da parte del datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all'estero. Lo Sportello unico, nel termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta del datore di

lavoro, rilascia il nulla-osta all'assunzione e lo trasmette agli uffici consolari. Il lavoratore straniero è informato dell'avvenuto rilascio del nulla-osta e richiede il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta del datore è numerica ed il nulla osta è rilasciato per una o più persone iscritte nelle liste istituite sulla base di appositi accordi bilaterali tra l'Italia ed altri Stati. Decorsi 20 giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette allo Sportello unico richiedente una certificazione negativa, o nel caso di esito positivo, le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Questa, alla quale nel frattempo è pervenuta la documentazione relativa all'assunzione, informa lo straniero sulle condizioni contrattuali e rilascia il visto d'ingresso, dandone comunicazione alle autorità italiane interessate (Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL). Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore extracomunitario deve presentarsi presso il competente Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Entro lo stesso termine il lavoratore straniero deve richiedere il permesso di soggiorno.

L'accordo di integrazione

Lo straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, deve sottoscrivere un accordo di integrazione, con l'impegno a aderire a specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Obiettivo di tale misura è pianificare il "processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri". La stipula dell'accordo di integrazione rappresenta la condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, salvo casi eccezionali.

Le assunzioni dei lavoratori stranieri

A differenza dei lavoratori subordinati, l'assunzione di lavoratori stranieri è sottoposta a una procedura restrittiva, finalizzata a:

- permettere l'ingresso nel nostro paese dei cittadini extra europei residenti all'estero (si applica per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché per il rinnovo dello stesso);
- ottenere il rilascio del nulla-osta all'assunzione da parte dello Sportello Unico all'immigrazione;
- stipulare il contratto di lavoro presso lo Sportello Unico.

La procedura si avvia tramite una richiesta, effettuata dal datore di lavoro allo Sportello Unico, in cui chiede di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore straniero. La procedura per l'inoltro delle domande è esclusivamente informatico. A seguito di questa richiesta lo Sportello unico, entro un massimo di 40 giorni, verifica presso la Questura che non vi siano motivi che ostacolano il soggiorno dello straniero nel territorio italiano o impedimenti a carico del datore stesso.

Se non ci sono motivi che ostacolano questo rapporto di lavoro, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla-osta per l'assunzione trasmettendolo agli uffici consolari. Questo ha validità 6 mesi. Il lavoratore straniero, informato di tutto ciò, richiede il visto d'ingresso ai consolati italiani presenti all'estero. Questa, ricevuta la documentazione relativa all'assunzione, informa lo straniero delle condizioni contrattuali e rilascia il visto d'ingresso, comunicandolo anche alle autorità italiane (Ministero dell'interno, INPS, Ministero del lavoro e INAIL). Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore extra-europeo deve presentare presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Lo Sportello unico fa sottoscrivere al lavoratore straniero la richiesta del permesso di soggiorno; esso deve quindi sottoscrivere un accordo di integrazione con l'impegno di aderire a specifici obiettivi di integrazione, da conseguire durante il periodo di soggiorno. Il permesso di soggiorno, in questo caso, è rilasciato dalla Questura e la sua durata corrisponde alla durata del contratto di lavoro.

Allo scadere del permesso di soggiorno il lavoratore deve lasciare il territorio italiano e tornare nel paese d'origine, salvo che abbia ottenuto una nuova occupazione o il rinnovo del permesso.

Vi sono alcune peculiarità che riguardano i lavori stagionali:

- la durata del nulla-osta vale da un minimo di 20 giorni fino ad un massimo di 9 mesi;
- i termini procedurali più brevi, nel caso in cui il datore richieda un numero esatto di lavoratori;
- il diritto di precedenza all'assunzione, riconosciuto ai lavoratori stranieri che sono rientrati nel loro stato di provenienza l'anno precedente;
- le richieste di assunzione possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria;
- possibilità di più richieste lavorative nell'arco della stagione.

Nel caso in cui il lavoratore risieda già regolarmente in Italia, il contratto di lavoro non viene stipulato presso lo Sportello unico perché non serve il rilascio del permesso di soggiorno.

Immigrati detenuti

– Le ragioni dell'aumento della presenza di detenuti stranieri

La criminalità straniera in Italia è ovviamente in aumento ma, è un aumento che va di pari passo con lo stabilizzarsi degli immigrati nel nostro paese: il *trend* di aumento della criminalità straniera, ricostruito in base ai dati sulle denunce a carico di cittadini stranieri e sugli ingressi di stranieri in carcere, è infatti del tutto simile a quello del numero di permessi di soggiorno concessi a cittadini stranieri. La considerazione principale riguarda però il fatto che nei confronti degli stranieri vengono spesso intrapresi percorsi penali differenziati rispetto a quelli riservati agli italiani. I dati sugli stranieri in carcere mostrano infatti importanti differenze tra detenuti italiani e detenuti stranieri, in particolare riguardo alle posizioni giuridiche e alla tipologia di reati che sono all'origine della detenzione. Per gli stranieri, ancor più che per gli italiani, si fa un notevole ricorso alla custodia cautelare, e questo fa sì che quasi il 60 % (59,7 % al 31 maggio 2001) degli stranieri nelle carceri italiane siano detenuti in attesa di giudizio mentre tra gli italiani, per cui comunque la situazione non può certo definirsi rosea, questo dato scende al di sotto del 40 % (39,50 % alla stessa data).

– L'inserimento in carcere

Se a livello nazionale i detenuti stranieri costituiscono quasi un terzo della popolazione detenuta, la distribuzione ineguale sul territorio nazionale e l'elevata concentrazione di stranieri in attesa di giudizio fanno sì che vi siano istituti penitenziari in Italia in cui la netta maggioranza dei detenuti provengono da un altro paese e parlano una lingua diversa dall'italiano.

L'elevata concentrazione di stranieri viene spesso interpretata come un elemento di problematicità in sé, anche se nel corso delle nostre visite abbiamo potuto verificare che anche all'interno delle carceri non esiste alcuna "soglia di tolleranza", oltrepassata la quale la presenza straniera si trasforma in un problema ingestibile o quasi. Un primo segnale della qualità del rapporto con i detenuti stranieri viene proprio dal modo in cui essi vengono inseriti all'interno dell'istituto e si rapportano al resto della popolazione detenuta. Frequentemente in questi ultimi anni sono state segnalate situazioni critiche nelle carceri italiane a seguito di un'elevata conflittualità tra detenuti italiani e detenuti stranieri o tra due o più gruppi etnici di detenuti non italiani. La soluzione di tenere il più possibile separati i vari gruppi, adottata all'interno di alcuni istituti, lungi dal risolvere il problema, rischia alla lunga di alimentare i problemi anziché risolverli.

Altre forme più marcate di separazione, come quella di condurre all'aria in spazi o tempi differenziati detenuti italiani e detenuti stranieri, o detenuti di diverse appartenenze etnico/nazionali vengono spesso motivate dalle direzioni con l'esigenza di ridurre le occasioni di conflitto tra i gruppi di detenuti; tuttavia non sono altro che un segnale di una cattiva gestione delle problematiche connesse alla presenza di detenuti stranieri e che talvolta si traduce in un ulteriore

motivo di conflittualità tra detenuti. Gli stranieri sono infatti tra le categorie di detenuti che soffrono le maggiori situazioni di abbandono, di carenze di progetti trattamentali e di intervento, di scarsa tutela dei diritti fondamentali della persona; separarli dal resto della popolazione detenuta significa creare all'interno degli istituti sacche di maggiore abbandono e di concentrazione delle situazioni potenzialmente esplosive. Questa separazione può anche essere percepita dai detenuti stranieri come un'ulteriore deprivazione nei confronti dei loro compagni italiani, ingigantendo un solco spesso già esistente tra i diversi gruppi di detenuti.

– Diritti e trattamento delle persone detenute di cittadinanza straniera

Se si escludono i pochi casi di detenuti stranieri (singoli o gruppi) che, per le motivazioni più varie, vengono adeguatamente assistiti dalle autorità consolari del proprio paese di origine piuttosto che dalla comunità immigrata di appartenenza o da una rete parentale/amicale di sostegno sufficientemente potente, per la grande maggioranza dei detenuti stranieri è difficile ottenere un'adeguata tutela sul piano giuridico ma anche, indirettamente, attraverso la comunicazione all'esterno del carcere delle proprie condizioni di vita. Il fatto stesso che ormai, come abbiamo potuto verificare più o meno in tutti gli istituti penitenziari, la stragrande maggioranza degli episodi di autolesionismo che si verificano in carcere riguarda detenuti stranieri è un chiaro segnale di come a queste persone generalmente manchino altri canali per comunicare con l'istituzione e con l'esterno per manifestare la situazione di disagio in cui versano. Violazione dei diritti è anche l'impossibilità di fatto di usufruire dei diritti che la stessa legislazione italiana garantisce ai detenuti. Un chiaro esempio è la tutela del legame con la propria famiglia: sono pochissimi i detenuti stranieri che riescono ad usufruire di colloqui, vuoi per la condizione di clandestinità che non consente di comprovare le relazioni di parentela, vuoi perché i familiari vivono ancora nel paese d'origine o sono comunque impossibilitati a recarsi in visita nel carcere dove il proprio caro è detenuto. In questa situazione diventano ancora più importanti le telefonate ai familiari, che per legge dovrebbero essere consentite a tutti i detenuti senza interprete e obbligo di ascolto. Nonostante questo spesso la magistratura di sorveglianza o quella di esecuzione, a seconda della competenza, impone registrazione e ascolto per tutti. E questo significa presenza obbligatoria dell'interprete con tutte le difficoltà nel reperire persone che, per pochi euro, sono disposte a recarsi in orari improbabili in carcere. Inoltre per ogni autorizzazione alla corrispondenza telefonica l'amministrazione penitenziaria deve verificare che l'utenza telefonica sia intestata effettivamente alla persona legata da vincoli di parentela con il detenuto. Qui intervengono le difficoltà burocratiche legate alla verifica del numero di telefono dei destinatari stranieri delle telefonate, la scarsa collaborazione dei consolati dei paesi d'origine, l'impossibilità di utilizzare gestori di linee telefoniche alternative alla Telecom (come normalmente fanno gli immigrati in stato di libertà) e quindi i costi troppo elevati di cui le persone detenute non sono in grado di farsi carico. Ecco così che in molti degli istituti penitenziari che abbiamo visitato gli stranieri detenuti non riescono a telefonare a casa; addirittura in qualche caso le direzioni ci hanno dichiarato che è la stessa amministrazione penitenziaria a non poter garantire ai detenuti stranieri il diritto alle telefonate.

Sono pochi gli istituti penitenziari in Italia che hanno attivato progetti trattamentali specifici per i detenuti stranieri: dai dati dei Provveditorati regionali sarebbero 48 su 146 censiti, ma in molti di questi casi si tratta semplicemente di corsi di alfabetizzazione o della creazione di sportelli informativi e/o di orientamento. Anche nel corso delle nostre visite abbiamo riscontrato una carenza di progetti trattamentali specifici per i detenuti stranieri; addirittura in un caso (CC di Teramo) ci è stato dichiarato che non è possibile avviare progetti simili perché "gli stranieri detenuti sono tutti clandestini".

Con una serie di paradossi ulteriori che discendono da questa situazione: come l'accesso al sistema sanitario, che la legge garantisce a tutti i detenuti indipendentemente dalla cittadinanza, ma che per gli stranieri tossicodipendenti in diverse carceri da noi visitate si traduce in un trattamento differenziato perché (in assenza di regole certe di applicazione della normativa sulla

sanità in carcere) molte ASL non distribuiscono la terapia metadonica ai detenuti che non erano già in carico al SERT prima dell'ingresso in carcere; oppure l'ipocrisia di un trattamento penitenziario che la Costituzione vorrebbe essere finalizzato al reinserimento sociale del detenuto ma che per gli stranieri si ferma all'interno del carcere visto che non è prevista alcuna concessione né rinnovo automatico del permesso di soggiorno agli stranieri detenuti che abbiano seguito positivamente un percorso trattamentale.

– La figura del mediatore culturale

Come accennato in precedenza, l'articolo 35 del nuovo regolamento di esecuzione prevede espressamente «l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato». Si tratta però di un articolo per il momento largamente disatteso, visto che solo 21 istituti su 146 (sempre secondo i dati forniti dai Provveditorati regionali) hanno inserito la figura del mediatore culturale all'interno del carcere.

Al riguardo andrebbe fatto un chiarimento, perché molto spesso quelli che vengono chiamati "mediatori culturali" sono in realtà semplici mediatori linguistici o poco più, visto che la pratica della mediazione culturale comporta un'assunzione delle differenze culturali e un processo di incontro tra culture che l'istituzione carcere difficilmente può rendere possibile. Tuttavia l'istituzione di queste figure di mediatori, anche nell'accezione più limitata, è fondamentale sia per superare gli enormi ostacoli linguistici e comunicativi a cui i detenuti stranieri devono fare fronte, sia per offrire loro persone che fungano da punti di riferimento a cui rivolgersi anche per affrontare le difficoltà della vita quotidiana in carcere.

Tra i "mediatori culturali" che operano nelle carceri italiane incontriamo figure estremamente differenziate. In molti istituti si tratta di operatori volontari ex articolo 17 OP; in qualche caso questi "mediatori" svolgono anche il ruolo di guida spirituale per i detenuti stranieri. Altrove, come in quasi tutti gli istituti penitenziari sono la Regione o gli Enti locali a finanziare l'inserimento in carcere di figure professionali che svolgono il ruolo di mediatore culturale; in altri casi ancora è stato lo stesso personale già in carico all'amministrazione penitenziaria ad usufruire di corsi o incontri di formazione alla mediazione culturale.

Un esempio che merita di essere citato a parte è quello del "Progetto Nimrodha", visto la realizzazione di attività formative dirette sia agli operatori del carcere, in particolare a un gruppo di agenti di Polizia penitenziaria, sia a un gruppo di detenuti stranieri, con l'idea che alcuni di essi a fine corso (risorse del carcere permettendo) potessero trovare una collocazione lavorativa all'interno del carcere proprio nel ruolo di mediatore culturale alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

Minori stranieri e legislazione nazionale

La legislazione sui diritti dei minori è recente e nasce dall'evoluzione del concetto di bambino e del ruolo che assume nella società. I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.

L'organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, è la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quale era incardinato il Comitato. Gli obblighi dei Comuni e degli altri Enti Istituzionali che a vario titolo si occupano di minori stranieri non accompagnati rimangono perciò gli stessi in ottemperanza alla segnalazione della presenza del minore sul territorio italiano, all'invio della scheda censimentaria, alla richiesta delle indagini familiari nel paese di origine, alla richiesta di rimpatrio assistito volontario e alla richiesta di parere alla permanenza in Italia da effettuarsi poco prima del raggiungimento della maggiore età ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione.

I minori presenti in Italia possono essere:

- “accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti;
- “non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

I minori stranieri accompagnati

La componente numerica più consistente di minori presente in Italia è data dai minori nati nel nostro paese da genitori immigrati. Appare evidente che ormai anche in Italia si sta lentamente verificando quel cambiamento che è già avvenuto in molti altri paesi; dopo una fase in cui erano presenti soprattutto immigrati senza prole, si sta passando ad un'immigrazione caratterizzata da una maggiore rilevanza dei minori. Tali minori, in base alla normativa del 5 febbraio 1992 n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, acquisteranno la cittadinanza italiana al compimento dei diciotto anni. Un figlio di genitori stranieri nato in Italia potrà ottenere la cittadinanza italiana al compimento di diciotto anni, un mese e un giorno, presentando la domanda all'ufficio cittadinanza del Comune di residenza. Dovrà inoltre dimostrare, con un certificato di avere ininterrottamente vissuto in Italia fin dalla nascita e che i suoi genitori sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Il minore straniero che entra in Italia con uno o entrambi i genitori rappresenta la fattispecie meno numerosa. Tale minore deve essere provvisto dei documenti richiesti, cioè il passaporto e il visto d'ingresso: in mancanza viene respinto alla frontiera. L'ingresso può avvenire in base a specifici motivi, ognuno dei quali richiede un iter specifico.

Una volta entrato in Italia regolarmente il minore viene iscritto nel permesso di soggiorno del genitore. Sia la legge 28 febbraio 1990 n. 39 che la legge del 6 marzo 1998 n.40 prevedono tassativamente i motivi per i quali è consentito l'ingresso nel territorio italiano:

- motivi di carattere umanitario;
- motivi di lavoro:
 - subordinato;
 - domestico;
 - autonomo;

- stagionale;
- rapporti di lavoro speciali o atipici;
- motivi di ricongiungimento familiare;
- motivi sanitari.

Il permesso di soggiorno è un'autorizzazione che lo stato italiano rilascia agli stranieri che sono entrati nel nostro paese regolarmente. Tale documento è richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro il termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia. La durata del permesso è variabile e dipende dai motivi per cui viene rilasciato; può essere rinnovato per un periodo non superiore al doppio della durata stabilita nel rilascio iniziale, il rinnovo deve essere effettuato con richiesta al questore competente per territorio almeno trenta giorni prima della scadenza. Il permesso e l'eventuale rinnovo possono essere rifiutati o revocati sia quando mancano i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello stato, sia sulla base di convenzioni o accordi internazionali resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano.

Il permesso di soggiorno consente allo straniero di soggiornare per periodi limitati nel nostro paese: se si trova in Italia da almeno cinque anni può ottenere la carta di soggiorno, che a differenza del permesso ha una durata illimitata. Perché sia concessa, dal questore, è necessario che il permesso sia stato rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi. Lo straniero al momento della richiesta deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento della propria famiglia. Dopo la concessione, a prescindere dal motivo per il quale ha ottenuto la carta, può, tra l'altro, fare ingresso in Italia senza visto, svolgere ogni tipo di attività che non sia espressamente riservata dalla legge al cittadino italiano, accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione, partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato.

La legge 40/98, disciplina la condizione del minore straniero, con riguardo alla possibilità di usufruire di un permesso di soggiorno, distinguendo tra minori e maggiori di quattordici anni, e tra minori conviventi con i genitori e minori affidati. Si possono individuare i seguenti casi:

- il minore straniero infraquattordicenne, convivente con il genitore straniero regolarmente soggiornante, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fino al compimento del quattordicesimo anno di età. Nel caso in cui i genitori, entrambi conviventi con il minore, abbiano condizioni giuridiche differenti, il minore segue la condizione del genitore che si trova nella condizione più favorevole.
- Il minore infraquattordicenne affidato, è iscritto nel permesso, o nella carta di soggiorno dello straniero cui è affidato e ne segue la condizione giuridica. La formulazione di questa norma appare lacunosa, in quanto nulla si prevede nel caso in cui il minore straniero sia affidato ad un cittadino italiano, o ad una comunità di tipo familiare.
- Il minore ultraquattordicenne beneficia di un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età, oppure di una carta di soggiorno. Il rilascio del permesso di soggiorno al minore ultraquattordicenne sembrerebbe riservato soltanto al minore che conviva con almeno un genitore regolarmente soggiornante in Italia, ovvero con un affidatario straniero.

Minori stranieri non accompagnati

I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Oltre ai minori completamente soli, dunque, rientrano in tale definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

E' discusso se i minori che vivono con parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini ecc.) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale siano da considerarsi o meno "minori non accompagnati": alcuni ritengono che lo siano, mentre altri ritengono che non siano da considerarsi "non accompagnati" in quanto la legge italiana non richiede un provvedimento formale in caso di affidamento a parenti entro il quarto grado.

Il Comitato per i minori stranieri ha affermato che sono da considerarsi "accompagnati" i minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolari, mentre sono da considerarsi "non accompagnati" negli altri casi.

**TABELLA 12 - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
SEGNALATI AL 31 AGOSTO 2010**

REGIONE	MINORI SEGNALATI	% SUL TOTALE NAZIONALE
Sicilia	1.097	24,38
Lombardia	539	11,98
Emilia-Romagna	491	10,91
Lazio	422	9,37
Piemonte	368	8,17
Puglia	321	7,13
Marche	271	6,02

DIRITTI RICONOSCIUTI A TUTTI I MINORI

L'integrazione scolastica dei minori stranieri

I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all'istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli. Il comune attiva interventi a favore di bambini e giovani stranieri in situazione di svantaggio, derivante dalla mancata conoscenza della lingua italiana (laboratori, sportelli di consulenza sull'educazione).

Per questi ragazzi esistono attività di mediazione linguistica e culturale, finalizzate a favorire l'accoglienza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Molto importante al fine dell'integrazione, è poi la valorizzazione da parte dell'insegnante della cultura di appartenenza dello studente, che contribuisce a fare in modo che l'allievo si senta come gli altri, portatore di una cultura differente ma ricca.

L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno.

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, alla classe corrispondente all'età anagrafica, tenendo conto di una serie di elementi:

- ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
- accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Le nuove linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri incoraggiano la valorizzazione delle diversità linguistiche nelle scuole che accolgono bambini, ragazzi immigrati.

Come valorizzare la diversità linguistica

Negli ultimi tempi vi sono stati alcuni piccoli passi avanti a proposito del riconoscimento e della valorizzazione delle situazioni di lingue dei bambini e dei ragazzi immigrati. Di seguito indichiamo alcune modalità diffuse di riconoscimento della diversità linguistica.

Segni d'accoglienza

Per rendere più vicino la scuola di inserimento è da fare un messaggio di attenzione e visibilità linguistica, oltre agli opuscoli informativi e ai messaggi anche multimediali in varie lingue, rivolti ai genitori stranieri, vengono spesso realizzati e utilizzati nelle scuole cartelloni, opuscoli, libretti e segni plurilingui di accoglienza e di benvenuto.

Per rilevare competenze e capacità

Per conoscere l'alunno straniero neo-inserito, rilevando anche le capacità in L1, si possono utilizzare questionari plurilingui e le "schede di ingresso" in versione bilingue che si propongono di accogliere capacità logico-matematiche e di comprensione di un testo proposti nella lingua materna dell'alunno.

Storie bilingui

Attraverso la diffusione di fiabe del mondo in versione bilingue o plurilingue, si possono far conoscere a tutti gli alunni esempi di un patrimonio narrativo ampio e intrecciato; presentare alla classe lingue, scritte a alfabeti differenti; facilitare la comprensione del testo in italiano da parte dell'alunno straniero, dal momento che può contare su una prima lettura nella sua lingua d'origine.

Parole per studiare

Uno dei modi per facilitare la comprensione di un contenuto di studio, può essere, nella fase iniziale anche quella di proporre una breve lista di termini/chiave o un piccolo glossario bilingue inerente il tema.



Lo scambio tra le lingue

All'interno di temi trattati nel curriculum comune si può trovare il modo durante l'anno di presentare la ricchezza e la varietà delle lingue in modi diversi: facendo un cenno ai prestiti

linguistici che intercorrono da sempre tra una lingua e l'altra; proponendo di scoprire come sinonimo uno stesso oggetto o si declina un nome proprio in lingue differenti.

L'insegnamento delle lingue anche non comunitarie

In molte scuole sono realizzati, in orario extrascolastico, corsi di insegnamento delle lingue diffuse fra gli allievi che sono aperti agli alunni ,madrelingua e agli alunni italiani.

Valutazione

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- diritto ad una valutazione sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento;
- ammissione alla classe successiva o all'esame di stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità o da disturbo specifico di apprendimento o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.

Iscrizione degli alunni stranieri nella scuola pubblica

I minori stranieri, comunque presenti sul suolo italiano, sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo.

La norma sull'obbligo non dice esplicitamente quali conseguenze derivino nei casi, abbastanza frequenti, di quei minori che si trovano tra il 15° e il 18° anno di età e che non possono attestare di avere osservato l'obbligo scolastico almeno nove anni.

Inserimento degli alunni stranieri nelle classi

L'iscrizione ad una determinata classe di un alunno extracomunitario sprovvisto di carriera scolastica progressiva riconoscibile va operata tenendo conto dell'età anagrafica e delle competenze raggiunte

Il minore proveniente dall'estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica

Laddove non si possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle dichiarate.

Il collegio dei docenti ha la competenza di deliberare l'assegnazione ad una classe diversa tenendo conto:

- dell'*ordinamento di studi* del Paese d'origine del richiedente;
- delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi *eventualmente* seguito;
- del *titolo di studio* eventualmente posseduto (idoneamente certificato).

Legge regionale 5/2004, "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati", stabilisce e regola gli interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e

comunicazione interculturale, nell'ottica di una effettiva integrazione e dell'eguaglianza dei diritti e dall'eliminazione di ogni forma di razzismo e xenofobia.

Nell'ottobre 2008 è passata una mozione alla camera che impegna il Governo a introdurre alcune novità:

Test d'ingresso e prove di valutazione per l'accesso alle scuole di ogni ordine e grado, volti a verificare la conoscenza linguistica dell'italiano.

Classi-ponte: per tutti gli studenti che non superano i test di valutazione che consentano agli studenti stranieri di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti.

Le iscrizioni per le classi ordinarie devono pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno, dopo tale data non verranno accettate.

Gli studenti stranieri dovranno essere proporzionalmente distribuiti all'interno delle classi.

Il Governo dovrà inoltre favorire, all'interno delle predette classi ponte, l'attuazione di percorsi monodisciplinari e interdisciplinari, attraverso l'elaborazione di un curriculum formativo essenziale, che tenga conto di progetti interculturali, nonché dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza:

- comprensione dei diritti e doveri;
- rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del paese accogliente.

Rimane la facoltà, nell'ambito della scuola dell'obbligo, da parte dei genitori di chiedere a favore dei figli l'astensione dalla partecipazione al corso di religione cattolica.

Premesse all'azione educativa

L'elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzato, evitando di cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta sicuramente attenzione alla cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle inter-culturali (rischio degli 'stereotipi').

Religione

Ovviamente, anche gli alunni extracomunitari, così come gli alunni di cittadinanza italiana, possono rinunciare a seguire l'insegnamento della Religione Cattolica, fruendo degli insegnamenti alternativi o astenendosi dalla frequenza. Non è previsto negli accordi sinora stipulati fra Stato italiano e rappresentanze religiose diverse dalla cattolica, l'insegnamento di altre religioni, oltre a quella Cattolica nelle scuole pubbliche.

Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all'istruzione, alla formazione e all'accesso ai servizi socio-educativi dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/09

“I minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009”.

La legge 94/09 garantisce il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all'istruzione, alla formazione e all'accesso ai servizi socio-educativi anche rispetto agli ambiti sopra citati.

- l'art. 2 stabilisce che i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza discriminazioni.
- l'art. 28 afferma che: “Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in base all'uguaglianza, rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti, incoraggiano l'organizzazione che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità.

L'asilo nido

Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno ad accedere all'asilo nido è una questione particolarmente complessa e controversa. Si propone di seguito un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente.

In primo luogo, è necessario considerare che gli asili nido, pur non strettamente ricompresi nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e sicuramente non rientranti nell'obbligo scolastico, rappresentano un sistema pre-scolare finalizzato non solo a sostenere i genitori, ma anche alla socializzazione e alla formazione dei bambini. Gli asili nido sono definiti dalla normativa vigente come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori".

Il servizio fornito dall'asilo nido ha la funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro e comprende anche finalità formative affettive e relazionali del bambino.

Dunque, in considerazione delle "finalità educative e formative" riconosciute agli asili nido, deve ritenersi pienamente applicabile il principio sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

La scuola dell'infanzia

I minori stranieri privi di permesso di soggiorno hanno diritto di accedere alla scuola dell'infanzia.

La scuola dell'infanzia rientra nell'ambito delle "prestazioni scolastiche obbligatorie" e nel complessivo sistema educativo di istruzione e formazione che lo Stato ha il dovere di predisporre per garantire il diritto all'istruzione. L'iscrizione alla scuola dell'infanzia deve comunque ritenersi esclusa dall'onere di esibizione del permesso di soggiorno.



Dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale

In seguito alla riforma del sistema educativo l'obbligo scolastico e formativo sono stati "ridefiniti ed ampliati come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere", da assolversi con "il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".

Il dovere di istruzione e formazione, non si assolve dunque con la conclusione di 10 anni di

scolarizzazione o con il compimento dei 16 anni, ma solo con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale oppure con il compimento del diciottesimo anno di età.

Il limite dei 16 anni è posto come età minima per l'accesso al lavoro, ma non implica l'assolvimento del dovere di istruzione e formazione.

La conclusione degli studi oltre i 18 anni

Nel sistema scolastico italiano il titolo di studi conclusivo della scuola secondaria superiore si consegue dopo il compimento della maggiore età. Oltre i 18 anni non esiste più il dovere di istruzione e formazione; ciò non implica che, al compimento della maggiore età, lo studente straniero irregolarmente soggiornante debba interrompere il percorso di studi iniziato durante la minore età e non ancora concluso.

I titoli di studio conseguiti all'estero sono riconoscibili solo a persone con cittadinanza italiana.

Della carriera scolastica pregressa dei minori stranieri si tiene conto ai fini dell'iscrizione nelle classi se è attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza.

Spesso i minori stranieri extracomunitari giungono in Italia ad un'età tale che ha consentito loro di iniziare studi regolari nel Paese d'origine; gli stranieri che immigrano maggiorenni, abbastanza comunemente, hanno svolto una carriera scolastica che li ha portati, sempre nella loro terra d'origine, a conseguire livelli di preparazione paragonabili al diploma di maturità o alla laurea. Naturalmente, vi è in questi un'aspettativa a far valere gli studi pregressi.

È bene distinguere l'accertamento della carriera scolastica pregressa dello straniero nel Paese d'origine che serve ai fini di una corretta iscrizione del minore nelle corrispondenti classi della scuola italiana e per consentire la prosecuzione negli studi, dal riconoscimento vero e proprio dei titoli di studio conseguiti all'estero; che riconosce a tutti gli effetti giuridici titoli di studio stranieri.



La normativa in materia è nata per dare riconoscimento ai titoli di studio conseguiti da cittadini italiani emigrati all'estero; successivamente, tali benefici sono stati estesi a cittadini stranieri cui è riconosciuto lo status di profugo, ma a condizione che siano a carico di cittadini italiani;

Anche ai cittadini stranieri, ma membri di uno degli Stati dell'Europa comunitaria, possono essere riconosciuti i titoli professionali conseguiti nei Paesi U.E. recepita con Tale riconoscimento vale anche ai fini della professione docente nelle scuole italiane.

Il riconoscimento di un titolo di studio professionale ad un diploma finale di scuola secondaria di secondo grado comprende anche i gradi inferiori.

Quindi, i cittadini italiani e gli extracomunitari, **purché abbiano ottenuto la cittadinanza italiana**, in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, possono presentare richiesta di riconoscimento dei loro titoli al Provveditore agli Studi ora all'Ufficio Scolastico Regionale. La dichiarazione di equipollenza va

preceduta da una "prova integrativa di lingua e cultura italiana, secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione".

I titoli intermedi conseguiti (è il caso di una carriera scolastica non completata) valgono per il riconoscimento di un titolo inferiore a quello che lo straniero si preparava a conseguire.

Il riconoscimento **non è invece previsto per gli stranieri extracomunitari** 'normali' che costituiscono, in pratica, la grande maggioranza dei casi. Questi possono fruire di tali benefici solo una volta ottenuta la cittadinanza italiana, la cui acquisizione, come noto, non è né rapida, né facile. Perciò i titoli di studio superiori da essi eventualmente conseguiti nel Paese d'origine, o anche in altri Paesi dell'U.E., non possono essere riconosciuti.

In sintesi, si hanno le seguenti possibilità:

- Cittadini italiani emigrati all'estero: possono avere riconosciuti i titoli di studio là conseguiti;
- Stranieri con cittadinanza in uno dei Paesi dell'Unione Europea: il titolo di studio ha validità anche in Italia ai fini della professione, ma è pur sempre necessario un atto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Scolastica, che può condizionarne il riconoscimento qualora non vi sia corrispondenza fra i percorsi di studio del titolo straniero e quello italiano;
- Cittadini stranieri extracomunitari: possono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nei Paesi d'origine solo una volta acquisita la cittadinanza italiana;
- Minori extracomunitari soggetti all'obbligo scolastico: l'accertamento della carriera scolastica pregressa (purché idoneamente attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano) vale ai fini del corretto inserimento nelle classi della scuola elementare e media di primo grado;
- Il minore cittadino extracomunitario che intenda iscriversi ad istituti secondari di II grado deve dimostrare, attraverso idonea attestazione, di avere raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola media (con ordinamento scolastico straniero che preveda almeno otto anni di scuola dell'obbligo), riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi;
- All'adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio (diplomi professionali e di maturità, laurea) ottenuti in Paesi stranieri, comunitari o extracomunitari che siano (salvo il caso di profughi dall'ex Jugoslavia o di familiari di cittadini italiani); per lui, l'unica via per arrivare in possesso di diplomi o lauree validi nel nostro Paese è quella di conseguire la licenza media presso i Centri EdA (se privo di scolarità pregressa pari alla nostra licenza di scuola media) e di iscriversi, successivamente, a corsi serali d'istruzione secondaria di II° grado.

Assistenza sanitaria

I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario.

Per l'iscrizione del minore al S.S.N. occorre recarsi presso la Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza ovvero presso quella di effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:

1. documento di identità personale;
2. codice fiscale;
3. permesso di soggiorno;
4. autocertificazione di residenza o dimora.

Al momento dell'iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per il minore.

All'atto dell'iscrizione verrà rilasciato un documento, il "Tesserino sanitario personale", che dà

diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento – dipende dalla regione in cui ci si trova – di una quota a titolo di contributo (Ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e per protesi.

I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al S.S.N., ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a quelle per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva e saranno loro comunque garantite le seguenti prestazioni:

- quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
- quelle a tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

Lavoro

Ai minori stranieri si applicano in materia di lavoro le stesse norme che si applicano ai minori italiani (ammissione al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e dopo aver assolto all’obbligo scolastico).

Ulteriori diritti riconosciuti ai minori stranieri “non accompagnati”:

Protezione e assistenza

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.

In particolare si applicano le norme che riguardano:

- il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono: spetta all’Ente locale (in genere il Comune) la competenza a provvedervi;
- l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non siano oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale;
- l’affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità.

L’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure dai servizi sociali del Comune, nel caso di genitori o di tutore impossibilitati a esercitare le proprie responsabilità sul minore. In tale circostanza è richiesto il consenso dei genitori o del tutore impossibilitati a provvedere e del Giudice Tutelare che, con proprio provvedimento, rende esecutivo l’affidamento (affidamento consensuale).

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato dall’autorità che lo rintraccia sul territorio nazionale:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;
- al Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela;
- al Comitato per i minori stranieri, a meno che non sia stata presentata domanda di asilo.

Non espulsione

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è competente il Tribunale per i minorenni).

I minori stranieri non accompagnati possono tuttavia essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all’unità familiare.

Il provvedimento è adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica, attivata e svolta dal Comitato per i minori stranieri nel Paese d'origine, si ritiene che ciò sia opportuno nell'interesse del minore.

Il rimpatrio assistito è disposto dal Comitato per i minori stranieri e viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d'origine.

A differenza dell'espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.

Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per ottenere l'annullamento del provvedimento.

Permesso di soggiorno

Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età.

I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.

Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.

I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l'affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.

La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:

- dal tutore, se ne è stato nominato uno;
- dal legale rappresentante dell'istituto o comunità o dall'Ente locale, se il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall'Ente locale.

Asilo

I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo.

La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente. Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo; in caso, invece, di rigetto della domanda di asilo, la Commissione può comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.

Diritti al compimento dei 18 anni

La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno (per affidamento ovvero per motivi familiari) di cui è stato titolare come minore, e da una serie di altre condizioni.

I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:

- sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni;

- hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
- frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono convertirlo in uno per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni.

I minori che abbiano commesso un reato per il quale siano stati reclusi prima del compimento della maggiore età, se hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono, al termine della espiazione della pena, ottenere un permesso di soggiorno per protezione sociale.

Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato dal Questore, su proposta dei servizi sociali del Comune, anche ai minori stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni di violenza e di grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo, ecc.), per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità.

Il permesso per protezione sociale consente di lavorare ed è rinnovabile.

Il disagio del minore straniero dal punto di vista psicologico

– Il disagio del bambino e dell’adolescente migranti

La necessità e il senso di dedicare una riflessione specifica al disagio del bambino e dell’adolescente migrante o figlio di immigrati, nasce dalla consapevolezza della particolare condizione che li caratterizza e che li vede portatori di bisogni “universali”, propri di ogni soggetto in crescita, e di bisogni “particolari”, propri di coloro che si trovano a crescere e vivere tra due mondi. L’intrecciarsi di questi due aspetti va infatti a costituire situazioni di necessità, disagio ed emergenza che si allontanano, seppur esse stesse eterogenee, da quelle che generalmente ci si trova ad affrontare quando il bambino e il ragazzo sono italiani.

– Disagi relazionali con i coetanei

Parlare del rapporto dei giovani con i coetanei significa affrontare un fenomeno vario e complesso.

I ragazzi migranti incontrano ostacoli specifici dovuti a diversi fattori. I principali sono:

- la trasformazione della struttura familiare;
- le esperienze di separazione legate alla migrazione;
- la vita abitativa precaria;
- la marginalità socioeconomica;
- le dissonanze tra gli individui e l’ambiente circostante.


In tali situazioni, in cui la difficoltà relazionale si basa su una diversità somatica, etnica, religiosa, culturale, linguistica ecc., raramente i minori riescono a individuare la famiglia e i genitori come risorsa, per diverse ragioni. Alcuni ragazzi tendono a non coinvolgere le famiglie d’origine per evitare di preoccupare o di far soffrire i genitori, già gravati da un difficile percorso di inserimento nel Paese. Al bambino, come ai genitori, agli insegnanti e al gruppo di pari questo richiede attenzione nei confronti dei problemi di inserimento dei bambini e dei ragazzi stranieri e un impegno a lavorare con tutti i ragazzi verso la valorizzazione dell’incontro con l’altro.

– Difficoltà relazionali con i genitori


La sensazione di non essere compresi, l'impossibilità di instaurare un dialogo con la mamma e il papà, i frequenti scontri più o meno accesi rientrano nelle difficoltà che spesso i bambini, ma soprattutto gli adolescenti, vivono nel rapporto con i genitori.

La ridefinizione del rapporto tra genitori e figli, l'individuazione di nuovi spazi di autonomia, il privilegiare i rapporti con i coetanei a discapito del rapporto con i genitori, da cui si prendono gradualmente le distanze, rientrano nel normale processo di crescita di ogni individuo. È però vero che, ogni cultura, riconosce tempi e modalità diverse per ciò che concerne i percorsi di crescita e di conquista d'autonomia delle giovani generazioni. Ciò che accomuna tali percorsi, è il richiedere a tutti i componenti del nucleo di misurarsi con i cambiamenti che riguardano i propri compiti di ruolo – di genitore e di figlio – in ambito più strettamente familiare, e il nuovo ruolo che, a seguito di queste trasformazioni, si va ad occupare nell'ambiente comunitario e sociale. In questa fase, i genitori e i figli possono vivere conflittualità e fatiche rilevanti, soprattutto quando vi è poco ascolto delle esigenze e dei cambiamenti reciproci, o quando la famiglia è già impegnata ad affrontare altre difficoltà che possono essere lavorative, economiche, relazionali tra coniugi o, in caso di nuclei stranieri, quando la famiglia si misura con i cambiamenti legati al percorso migratorio che l'ha vista protagonista. Nelle famiglie straniere infatti, dietro allo scontro tra genitori e figli, pare celarsi non solo un conflitto generazionale, ma anche culturale.

Dati statistici



ITALIA. Andamento del numero dei minori stranieri non accompagnati (msna) segnalati*
Anni 2001/2013 - Valori assoluti



Fonte: Irpps-Cnr su dati Comitato minori stranieri 2010 e Cittalia 2013

* Il numero dei msna segnalati comprende sia i minori presenti che gli irreperibili

Assistenza sanitaria

La legge 40/98 stabilisce che l'assistenza sanitaria è un diritto dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce tutta l'assistenza sanitaria prevista dall'ordinamento italiano e comporta la parità di trattamento con i cittadini italiani per quanto riguarda l'obbligo contributivo, l'assistenza e la validità temporale.

Il decreto legislativo 286/98 disciplina e regola le procedure di accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte degli stranieri, sia quelli regolarmente soggiornanti che quelli non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Iscrizione obbligatoria al SSN

Ai sensi dell'art. 34 del T.U. e dell'art. 42 del Regolamento di attuazione, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale è obbligatoria per:

- gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolare attività di lavoro autonomo o subordinato o siano iscritti alle liste di collocamento;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per cure mediche nei confronti di donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono;
- i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate.



L'iscrizione al SSN degli stranieri prevede parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri, rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal SSN e alla sua validità temporale.

Il permesso di soggiorno per motivi di salute può essere prorogato in tutti quei casi nei quali il cittadino straniero abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno. In caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l'iscrizione cessa, salvo che l'interessato compri di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

Iscrizione non obbligatoria al SSN

Non sono obbligati ad iscriversi al SSN i cittadini stranieri che non rientrano fra le categorie sopra descritte anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante una polizza assicurativa valida sul territorio italiano, anche per i familiari a carico.

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria:

- i dirigenti o personale specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
- i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- i cittadini che non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche; tali soggetti hanno solo l'obbligo - per sé e per i familiari a carico - della copertura assicurativa (polizza assicurativa o iscrizione al SSN, previo pagamento del contributo prescritto);
- gli stranieri titolari di permesso di soggiorno durata non superiore ai 3 mesi;
- i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche (escluse le cure per donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono).

Cittadini stranieri non iscritti al SSN

Ai sensi dell'art. 34 del T.U. e dell'art. 42 del Regolamento di attuazione, i cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e per maternità, con una polizza personale valida sul territorio nazionale (stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero), o con l'iscrizione volontaria al SSN.

Inoltre lo stesso regolamento prevede che tutti gli stranieri non iscritti al SSN, versino, per le prestazioni sanitarie erogate (prestazioni ospedaliere urgenti o di elezione), un importo determinato da Regioni e Province autonome.

Restano valide le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

Tra gli stranieri assistiti in regime di reciprocità rientrano sia i cittadini comunitari, assistiti in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità Europea, sia i cittadini di altri Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali o multilaterali di assistenza.

Iscrizione volontaria al SSN

L'iscrizione volontaria dello straniero e dei suoi familiari a carico si ottiene solo se:

- si ha un permesso di soggiorno superiore a tre mesi (con l'eccezione del permesso di studio);
- si è iscritti, compreso i familiari, negli elenchi degli assistibili dell'AUSL di residenza o, nei casi di prima iscrizione, di domicilio indicato nel permesso di soggiorno.

Per avere accesso ai servizi del SSN, occorre versare, come partecipazione alle spese, un contributo annuale (contributo di iscrizione volontaria al SSN), il cui importo viene determinato in misura percentuale pari a quello versato dai cittadini italiani, calcolato sul reddito complessivo conseguito, in Italia o all'estero, nell'anno precedente.

L'iscrizione volontaria al SSN prevede particolari condizioni per:

- gli stranieri soggiornanti in Italia con di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari.

Questi stranieri sono tenuti a versare un contributo annuale forfettario (stabilito con decreto del Ministero della Salute) che non comprende i familiari a carico regolarmente soggiornanti, per poter garantire la copertura dei familiari a carico è necessario versare un ulteriore contributo.

L'iscrizione non è possibile se si possiede un permesso di soggiorno per motivi di cura, in questo caso le prestazioni sanitarie sono garantite solo a pagamento.

Richiesta di iscrizione

L'iscrizione al SSN deve essere presentata all'AUSL di residenza o di effettiva dimora, i documenti da allegare sono:

- autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva dimora, come risulta sul permesso di soggiorno;
- permesso di soggiorno valido o richiesta di rinnovo dello stesso;
- autocertificazione del codice fiscale;
- dichiarazione di impegno a comunicare alla AUSL ogni variazione del proprio stato.

Inoltre possono essere richiesti:

- autocertificazione dello stato di famiglia;
- autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;
- autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento.

Al momento dell'iscrizione lo straniero deve scegliere il medico di famiglia o il pediatra.

Soggiorno per turismo

Il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno per turismo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura anche delle spese derivanti da eventuali prestazioni o ricoveri.

In assenza di copertura assicurativa dovrà provvedere al pagamento dei ricoveri o prestazioni ambulatoriali secondo le tariffe vigenti.

Le singole Regioni possono approvare e diffondere alle proprie strutture sanitarie delle disposizioni per rilasciare ai cittadini stranieri in fase di regolarizzazione una tessera sanitaria e permettere la scelta del medico di base.

La **Regione Emilia Romagna** ha definito, con la L.R. 5/2004, le linee operative per l'assistenza sanitaria agli stranieri.

Agli stranieri non appartenenti all'Unione europea e in via di regolarizzazione, la Regione Emilia-Romagna garantisce la stessa assistenza sanitaria spettante agli stranieri che già svolgono regolare attività lavorativa.

L'AUSL rilascia un tesserino sanitario di iscrizione al Servizio sanitario (STP, Straniero Temporaneamente Presente), a carattere temporaneo (6 mesi), rinnovabile, valido fino al termine della procedura di rilascio del permesso di soggiorno.

Il Servizio sanitario regionale garantisce l'erogazione di determinate prestazioni sanitarie anche alle persone immigrate senza permesso di soggiorno:

- le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio;
- l'assistenza in gravidanza e durante la maternità;
- l'assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza;
- la tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni previste dalla normativa nazionale e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione;
- le vaccinazioni internazionali;
- la profilassi, la diagnosi e il trattamento delle malattie infettive;
- la distribuzione gratuita dei farmaci essenziali.

Queste prestazioni sono erogate senza doveri a carico delle persone che le richiedono se sono prive di risorse economiche sufficienti. La condizione di indigenza deve essere dichiarata su apposito modulo.

Agli stranieri **temporaneamente presenti** in Italia e non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno viene rilasciato un apposito tesserino sanitario **STP** (straniero temporaneamente presente) con validità semestrale.

Per ottenere il STP bisogna dichiarare:

- le proprie generalità;
- di non possedere risorse economiche sufficienti.

Il STP può essere rilasciato anche senza nome e cognome e comunque da diritto all'assistenza sanitaria di base, ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital, alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.

Denuncia degli stranieri all'Autorità Giudiziaria

La legislazione italiana vigente **vieta al personale sanitario la segnalazione** all'Autorità giudiziaria di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.

I cittadini stranieri senza permesso di soggiorno possono pertanto rivolgersi ai servizi sanitari dell'Emilia Romagna.

Ingresso e soggiorno per cure mediche

Gli stranieri che vogliono curarsi in Italia, devono richiedere uno specifico visto all'Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente, per cure mediche.

Entro 8 giorni, dall'arrivo in Italia, lo straniero deve richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo dove intendi usufruire delle cure, in caso contrario, la sua posizione viene considerata irregolare.

Per la richiesta del visto bisogna presentare:

- dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma a titolo cauzionale pari ad una percentuale del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;

- documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente (la certificazione rilasciata all'estero deve essere tradotta anche in italiano).

Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile per tutto il periodo terapeutico necessario.

Rilascio della tessera sanitaria

La tessera sanitaria è rilasciata al cittadino comunitario che:

1. Esibisca attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica oppure idonea documentazione comprovante la permanenza in Italia per motivi di lavoro;
2. Dichiarare di non avere l'iscrizione sanitaria a carico di altra istituzione estera;
3. Sia in possesso del CODICE FISCALE.

Negli altri casi è necessario presentare uno dei seguenti modelli (a seconda del caso):

- modello E 106 – lavoratori distaccati (e loro familiari), studenti, familiari di disoccupati;
- modello E 120 – richiedenti la pensione di un altro Stato UE (e loro familiari);
- modello E 121 (o modello E33) – pensionati europei;
- modello E 109 (o modello E37) – familiari a carico di lavoratori all'estero e residenti in Italia.

Decorrenza e durata dell'iscrizione

- la medesima validità del contratto di lavoro a tempo determinato;
- senza scadenza nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- iscrizione a tempo indeterminato per i familiari a carico di cittadino italiano;
- tre mesi se l'iscrizione anagrafica viene richiesta dopo l'iscrizione al SSR;
- per le altre situazioni descritte, la validità della tessera sanitaria dipende, per ogni singola situazione, dal periodo di mantenimento della qualità di lavoratore subordinato ;
- di validità illimitata per i possessori di certificazione attestante il diritto di soggiorno permanente, lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari.

L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico indipendentemente dalla loro cittadinanza che devono presentare:

- attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica oppure idonea certificazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa);
- documentazione attestante la qualità di familiare a carico;
- carta di soggiorno per i familiare che non sono cittadini dell'Unione.

Sono considerati familiari:

1. il coniuge;
2. i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner;
3. gli ascendenti diretti e carico e quelli del coniuge o partner.

Ai sensi della legislazione vigente in Italia, la **persona convivente, non può essere considerata familiare** in osservazione della direttiva europea che prevede il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante.

I diritti delle donne immigrate

Assistenza sanitaria

Cittadine straniere con permesso di soggiorno

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce tutta l'assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dallo stesso S.S.N. ed alla sua validità temporale.

Cittadine straniere non iscritte a S.S.N.

Ai cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, ovvero stranieri temporaneamente presenti (**S.T.P.**) sul territorio italiano è garantita l'assistenza sanitaria limitatamente alle cure urgenti o comunque essenziali.

- per **cure urgenti** si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
- per **cure essenziali** si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Donna in stato di gravidanza

La donna in stato di gravidanza viene tutelata dall'ordinamento giuridico italiano che le garantisce una serie di rilevanti diritti in ambito lavorativo, sociale e sanitario.

Secondo la legislazione vigente viene previsto un periodo di sospensione dal lavoro già prima del parto, tale periodo, in termini di durata, può essere maggiore o standard, secondo le condizioni di salute della donna e secondo l'attività lavorativa che svolge, soprattutto se particolarmente faticosa o considerata a rischio per lei stessa e per il bambino.



Donna incinta con permesso di soggiorno

La tutela della maternità è regolata dalla legge ma anche dai contratti di lavoro. Perciò alcuni diritti dipendono anche dal tipo di lavoro che svolge.

Lavoratrice dipendente regolare

- Diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria del lavoro) due mesi prima del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino (oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo la nascita). Durante questo periodo ha diritto all'indennità di maternità pari all'80% della retribuzione.
- Può chiedere il congedo parentale, cioè una astensione facoltativa dal lavoro fino all'ottavo anno del bambino. La durata massima è di sei mesi. Durante questo periodo essa percepisce un' indennità ridotta pari al 30% della retribuzione.
- Dopo la nascita del bambino ha diritto, se lavoratrice di almeno sei ore al giorno, a due ore di riposo al giorno per allattamento e anche permessi in caso di malattia del bambino;
- Non può essere licenziata dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno d'età del bambino, (salvo per giusta causa).

Quando ha la conferma dello stato di gravidanza da parte del medico è necessario portare il certificato medico al datore di lavoro.

Lavoratrice autonoma

Diritto ad una indennità di maternità ma con regole diverse dal lavoro dipendente.

Collaboratrice domestica o badante

- Ha sempre diritto al congedo di maternità. Per avere diritto all'indennità di maternità deve avere almeno sei mesi di contributi settimanali versati nell'anno precedente, oppure un anno di contributi nel biennio prima dell'inizio del periodo di astensione;
- Se la gravidanza è iniziata durante il rapporto di lavoro non può essere licenziata fino al terzo mese dopo il parto.



- Se non lavora o ha un reddito basso

Se in possesso della Carta di soggiorno può chiedere un assegno di maternità.

Le lavoratrici hanno diritto, sulla base del numero dei figli a carico, di pagare meno tasse e ad avere pagati in più gli assegni familiari.

Si pagano meno tasse (Irpaf) anche per i figli rimasti nel paese di origine. Si hanno pagati in più gli assegni familiari solo per i figli in Italia.

Il ricongiungimento familiare

La donna immigrata può chiedere ed ottenere il ricongiungimento con familiari residenti all'estero se:

- ha il permesso di soggiorno CE (per soggiornanti di lungo periodo);
- ha il permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, rilasciato per motivo di lavoro subordinato (dipendente) o autonomo, studio, asilo, motivi religiosi o familiari;

I familiari che si possono fare arrivare in Italia sono:

- Il marito;
- I figli minori di 18 anni a carico;
- I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela;
- I figli maggiorenni a carico che non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
- I genitori a carico.

La domanda di ricongiungimento familiare va fatta allo Sportello Unico per l'Immigrazione mentre il Visto viene richiesto presso il Consolato d'Italia all'estero. Bisogna dimostrare, fra l'altro, di avere:

- Un alloggio (in affitto o in proprietà) idoneo;
- Un reddito annuo che varia sulla base del numero di familiari che si vuole portare in Italia;
- Documenti che attestino il legame di parentela;

Assistenza sociale

Ha diritto allo stesso trattamento previdenziale e assicurativo previsto per le lavoratrici italiane (maternità, assegni familiari, infortunio, malattia, pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, ecc.).

Lavoratrice in diversi Stati

L'Italia ha stipulato con altri Stati, delle Convenzioni internazionali che consentono di riunire i contributi di lavoro versati in Italia nel paese d'origine. Può ottenere così alcune prestazioni previdenziali, secondo il tipo di convezione (pensione, maternità, infortunio, malattia, assegni famigliari per i famigliari in patria ecc.);

Se ha deciso di ritornare nel paese di origine, ma non ha raggiunto il diritto ad una pensione in Italia, (e se con il Paese non c'è una convenzione internazionale di sicurezza sociale) ha diritto ad avere dall'Italia una pensione a 65 anni di età.

Trama di terre

Trama di Terre è nata a Imola nell'inverno del 1997 da un gruppo di donne italiane e straniere. L'idea che ha guidato l'associazione fin dalla sua nascita è stata trovare un punto di condivisione fra donne arrivate da tutto il mondo che non fosse né solo il genere (perché non tutte le donne sono uguali e non con tutte si può vivere un'esperienza di emancipazione) né solo l'essere migranti (perché l'incontro deve avvenire anche con le native e perché la migrazione inizialmente spezza l'identità e ti rende più debole). Le donne migranti, nella lotta per l'accesso alle risorse materiali e simboliche, si trovano molto spesso ad affrontare una duplice vulnerabilità: da un lato non essere titolari di cittadinanza le porta a godere di meno diritti e di essere sempre a



rischio di cadere nell'irregolarità; dall'altro lato, come le native ma talvolta in forme più estreme, sono vittime di ruoli che vengono loro attribuiti da una concezione patriarcale delle famiglie e delle comunità di origine: la brava moglie, la brava madre, la brava figlia. Con tutto il portato di violenze che ne consegue quando una donna decide di ribellarsi. È in questo spazio di ribellione e di ricerca di autonomia che si colloca Trama di Terre, nella resistenza alle identità imposte. Imposte dal razzismo ancora molto presente nella società italiana e anche da chiunque, in nome di tradizioni,

religioni o culture, tenti di relegare le donne in ruoli che limitino il pieno godimento delle loro libertà e dei diritti tanto faticosamente conquistati in molte parti del mondo.

Servizi e attività dell'Associazione Trama di Terre

Accoglienza abitativa

Sono disponibili 20 posti letto per donne migranti con o senza figli/e. I servizi offerti sono:

- mediazione interculturale;
- supporto legale;
- supporto alla genitorialità;
- tutela della salute psicofisica;
- accompagnamenti sul territorio;
- strutturazione e condivisione di progetti individuali;
- lezioni di alfabetizzazione individuali o di gruppo;
- rispetto delle abitudini alimentari dei luoghi di provenienza delle donne ospiti.

Mediazione culturale e linguistica in ambito sociosanitario e scolastico

L'attività di mediazione interculturale coinvolge 10 mediatrici (nove lingue oltre ai dialetti). È specializzata nei seguenti ambiti di intervento:

- sociale;
- familiare;
- violenza di genere;
- disagio psicologico;
- minori non accompagnati;
- comunità di accoglienza.

Formazione

Rivolta a: mediatrici culturali, insegnanti, operatrici e operatori dei servizi sociali, sanitari e delle realtà del terzo settore, studentesse e studenti, funzionari/e pubblici/che. Le tematiche affrontate sono:

- diritto dell'immigrazione;
- intercultura;
- contrasto al razzismo e alle discriminazioni multiple;
- diritti e autodeterminazione delle donne (contrasto a mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, violenza di genere).

...e del Centro Interculturale delle donne

Le attività che si svolgono al suo interno sono:

- prima accoglienza;
- orientamento ai servizi della città;
- corsi di italiano per donne straniere
- corsi di arabo;
- laboratori interculturali;
- scaffale interculturale e biblioteca specializzata su storia delle donne e femminismi;
- centro di documentazione;
- organizzazione di seminari, dibattiti, convegni, eventi di sensibilizzazione sul tema dei
- diritti delle donne e delle migrazioni al femminile;
- organizzazione di momenti ludici e di incontro con la città.

Cosa fa la Regione per gli immigrati

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004

Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n.14 e 12 marzo 2003.

Art. 1

Le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:

- a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico;*
 - b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;*
 - c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.*
- 5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità:*
- a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;*
 - b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;*
 - c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;*
 - d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine;*
 - e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;*
 - f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;*
 - g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;*
 - h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;*
 - i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;*
 - l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;*
 - m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;*
 - n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;*
 - o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;*

- p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;*
- q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;*
- r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.*

Art. 2

Destinatari

- 1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, i rifugiati, nonché gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente normativa, residenti o domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli successivi. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello Stato.*
- 2. Sono altresì destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini stranieri immigrati, presenti nel territorio della regione, che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 19 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.*
- 3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.*

CAPO II

RIPARTIZIONE ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ

Art. 3

Funzioni della Regione

- 1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatiche attribuite alle Province ed ai Comuni ai sensi degli articoli 4 e 5.*
- 2. Il Consiglio regionale approva:*
 - a) su proposta della Giunta, il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma, formulato sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, di cui all'articolo 6, e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al successivo comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai capi III e IV della presente legge;*
 - b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le previsioni dei Capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad un*

trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.

3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale, competono le seguenti funzioni:

- a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione, ai sensi dell'articolo 9;*
- b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell'articolo 10;*
- c) erogazione dei contributi per l'attuazione dei piani e dei programmi di cui agli articoli 4 e 11;*
- d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi dell'articolo 12;*
- e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 13;*
- f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'articolo 5;*
- g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai sensi dell'articolo 14;*
- h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 15;*
- i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 16;*
- j) promozione di interventi d'integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d);*
- k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;*
- l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi d'origine, ai sensi dell'articolo 19.*

4. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo con gli strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro e con la Commissione regionale tripartita disciplinata dagli articoli 51 e 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;*
- b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di ambito locale, dati ed informazioni utili nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;*
- c) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, nonché della indicazione annuale delle quote necessarie al proprio territorio, con riferimento al triennio successivo, anche al fine della definizione del rapporto previsto all'art. 21 comma 4 ter del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;*
- d) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri istituiti ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche. (2)*

5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

Art. 8

Partecipazione e rappresentanza a livello locale

1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati.

2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle comunità montane e delle unioni di comuni disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.

Art. 9

Misure contro la discriminazione

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.

4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.

Art. 11

Programmi provinciali per l'integrazione sociale

1. Per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la Regione eroga contributi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 12

Programma di protezione ed integrazione sociale

1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.

Art. 13

Assistenza sanitaria

1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono garantiti gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, nei termini e nelle modalità disciplinati dalle suddette norme nazionali.

2. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari attenti alle differenze culturali. È altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e promuove interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio.

4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

5. Nell'ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei Paesi indicati quali prioritari dal documento di indirizzo programmatico triennale in materia di cooperazione internazionale di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), la Regione sviluppa lo scambio di esperienze professionali in campo sanitario, anche mediante azioni di formazione ed erogazione di borse di studio.

La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e le funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di accoglienza ed integrazione sociale per i cittadini stranieri realizzati dagli Enti locali nel territorio regionale.

La Regione sviluppa un programma organico di azioni sulla immigrazione straniera imperniato su quattro pilastri:

- Osservazione del fenomeno:

Gli immigrati residenti in Emilia-Romagna all'1/1/2008 risultavano essere 365.720, pari all'8,6% della popolazione complessiva residente.

Nell'ultimo quinquennio i permessi di soggiorno sono quasi raddoppiati e le residenze hanno avuto un andamento analogo. Progr. n. 206 8

L'immigrazione tende verso caratteristiche di stabilità comprovate da un costante processo di ricongiunzione familiare e conseguentemente da una crescita della componente femminile che si avvicina al 49% del totale dei permessi.

Anche i dati relativi alla presenza di bambini stranieri nelle scuole risultano essere un chiaro indicatore di stabilizzazione insediativa e integrazione sociale raggiunta.

Infatti l'Emilia-Romagna, pur essendo la quarta regione d'Italia per consistenza di cittadini stranieri (dopo Lombardia, Lazio e Veneto), risulta la seconda per incidenza percentuale con il 7,5%, preceduta solo dalla Lombardia con circa 7,6% di stranieri residenti. L'Emilia ha poi il

primato in Italia dell'incidenza percentuale di alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado con l'11,8% nell'anno scolastico 2007/2008.

Il mercato del lavoro è il motore fondamentale nell'attivazione dei flussi migratori in Emilia-Romagna: oltre due terzi degli stranieri maggiorenni ha un'occupazione regolare.

La consistenza numerica degli immigrati risulta inversamente proporzionale al tasso di disoccupazione delle nove province.

Questo dato è importante perché pare confermare la tesi secondo la quale non esiste una diretta concorrenzialità tra il lavoro degli italiani e quello degli immigrati.

L'art. 3 comma 4 lettera d) della L.R. 5/2004 prevede che la Regione svolga un'attività di osservazione e monitoraggio che viene attuato dall'Osservatorio sul fenomeno migratorio che predispone ogni anno un rapporto sull'immigrazione straniera in Emilia-Romagna nel quale si analizza il quadro statistico e il monitoraggio degli interventi regionali in materia di immigrazione.

Si tratta di una attività importante, che dovrà essere consolidata nel prossimo triennio.

La L.R. 5/2004 prevede inoltre che la Regione svolga attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea (art. 14 D.Lgs. 286/1998) e dei centri di identificazione per i richiedenti asilo (art. 1 comma 5 Decreto Legge 416/1989). Tale attività non ha ancora ottenuto le condizioni per avviarsi.

La Regione Emilia-Romagna ha formulato una proposta tecnica per una intesa con le Prefetture interessate (Bologna e Modena) ed auspica che tale attività possa iniziare nel più breve tempo possibile.

- Concertazione con le parti sociali; si evidenzia l'obiettivo della coesione sociale attraverso tre priorità: ***sostegno e conoscenza della lingua italiana, mediazione e antidiscriminazione;***
- Programmazione delle ***politiche di integrazione sociale;***
- Attuazione della nuova legislazione regionale.



Corsi e gruppi per famiglie straniere

Numerose sono le opportunità di formazione e incontro rivolte alle famiglie straniere immigrate la cui presenza nella regione Emilia-Romagna è sempre più importante. Enti, associazioni e servizi organizzano *corsi di italiano* per stranieri, *corsi di lingua madre* per i bambini figli di stranieri, *corsi di formazione* per donne straniere, *corsi e gruppi per mamme straniere* con bambini, in certi casi rivolti a famiglie appartenenti ad una particolare minoranza, in altri a famiglie miste. Le politiche regionali si muovono nella convinzione che i sistemi integrati di interventi e servizi sociali, devono considerare le politiche di accoglienza e integrazione sociale rivolte ai cittadini stranieri come programmazione ordinaria e strutturale.

Mediazione interculturale

Nell'ambito della promozione della coesione sociale tra i cittadini immigrati e italiani, la Regione promuove e sostiene l'attività di orientamento ai servizi e mediazione interculturale nei servizi sociali, educativi e sanitari.

In Emilia-Romagna opera una rete di oltre 140 sportelli informativi per stranieri attivati dagli Enti locali nelle diverse province; in questi centri è possibile per esempio ricevere aiuto nella

compilazione dei documenti, spiegazioni su dove rivolgersi per ottenere un certificato e essere orientamenti rispetto ai servizi sociali, educativi e sanitari.

L'azione di mediazione è svolta da operatori detti mediatori interculturali, il cui compito è quello di orientare ai servizi e facilitare la comprensione e il dialogo tra cittadini migranti e nativi. L'intento è quello di favorire l'integrazione sociale degli stranieri rimuovendo le barriere comunicative e rendendo i servizi più accoglienti per tutti.

L'Emilia-Romagna è tra le poche Regioni ad aver definito, sul piano legislativo, gli ambiti di intervento dei mediatori interculturali, le loro caratteristiche e profili. I mediatori vengono identificati come strumenti per individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali; e, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale ai detenuti stranieri. Ai mediatori, inoltre, competono le azioni per la promozione e lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

Antidiscriminazione

La Direttiva sull'Uguaglianza razziale (2000/43/EC) e sul Lavoro (2000/78/EC) sono state approvate dall'Unione europea per proteggere i cittadini contro ogni forma di discriminazione. Nel 2007 la Commissione europea ha finanziato la preparazione e la pubblicazione del report "Sviluppare le leggi antidiscriminatorie in Europa" che analizza e confronta le leggi in 25 stati dell'Unione europea, indagando quanto la realtà dei fatti contrasti con le Direttive.

I campi di discriminazione – Le direttive prevedono i seguenti settori di discriminazione: razziale o etnica, religiosa, per orientamento sessuale, disabilità e anzianità. Tuttavia la legge europea non definisce la base, né la legislazione vigente dei singoli paesi membri e questo causa non poche ambiguità.

Per quanto riguarda la definizione di "discriminazione razziale ed etnica" ci sono due importanti problemi da considerare. La prima questione riguarda il concetto di razza nell'ambito della legislazione anti-discriminazione. Nonostante la direttiva sull'uguaglianza razziale stabilisca chiaramente che l'Unione europea rigetta la teoria in base alla quale esistono razze umane diverse, alcuni Stati membri sono fortemente contrari all'uso di questo termine. Per esempio, Finlandia e Svezia preferiscono usare i termini "origine etnica e nazionale" e "appartenenza etnica" piuttosto che razziale.

Il secondo problema consiste nella sovrapposizione fra "origine razziale ed etnica" e altre caratteristiche come nazionalità, lingua o religione. Nei Paesi Bassi la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità che le discriminazioni nei confronti di ebrei e, in alcune circostanze particolari, di musulmani, possano essere equiparate a discriminazioni razziali. Nel Regno Unito le discriminazioni verso ebrei o sikh sono definitivamente considerate discriminazioni basate sulla razza (in particolare, di origine etnica).

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme della direttiva sull'uguaglianza razziale sulla religione la questione appare controversa: il problema è connesso alla possibilità per organizzazioni – come chiese e scuole religiose – di istituire non solo dei requisiti riguardo la religione dei propri impiegati, ma anche dei codici comportamentali e di abbigliamento per gli stessi. Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno dovuto recentemente affrontare i casi sulla manifestazioni di credenze religiose attraverso l'abbigliamento.

L'implementazione delle norme sull'orientamento sessuale risulta invece difficile in alcuni casi, come ad esempio quando i datori di lavoro, con una forte etica religiosa, hanno atteggiamenti negativi verso omosessuali, e per i casi di tutela sociale per il partner (come la pensione di

reversibilità per il consorte vedovo) garantiti dalle leggi nazionali sul lavoro. Inoltre, alcuni paesi come ad esempio la Polonia, non tollerano affatto omosessuali e bisessuali.

Si parla invece di disabilità soprattutto nella legislazione sulla sicurezza sociale di ogni Stato membro più che nelle leggi anti-discriminazione europee. Il riconoscimento della condizione di disabilità è dato dalla durata temporale di tale disagio, durata che deve necessariamente protrarsi nel tempo, sebbene le legislazioni nazionali abbiano metri diversi di conteggio. Per esempio, in Austria e Germania, la condizione di disabilità per definirsi tale deve durare più di sei mesi, nel Regno Unito più di un anno, mentre Cipro e Svezia lasciano i termini indefiniti. Nonostante la direttiva sulla uguaglianza del lavoro introduca una norma molto importante come l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ragionevoli agevolazioni per consentire ai disabili l'accesso al lavoro, ci sono ancora problemi per l'implementazione di questa norma. Le leggi nazionali di Italia e Polonia, ad esempio, non riconoscono affatto questa previsione. In Grecia, Ungheria, Lettonia e Lituania, invece, non sono chiare le conseguenze legali per il rifiuto da parte del datore di lavoro di fornire le ragionevoli agevolazioni ai disabili.

Allo stesso tempo, la direttiva sull'uguaglianza nel lavoro consente giustificazioni per le discriminazioni legate all'anzianità, sebbene le pratiche nazionali possono variare nelle loro forme concrete. Per esempio, nella Repubblica Ceca non esiste un'età pensionabile obbligatoria a livello nazionale, mentre l'Italia prevede pensionamenti obbligatori ad una determinata età per datori di lavoro sia pubblici che privati.

Definizione di discriminazione – Le direttive prevedono quattro forme di discriminazioni: diretta, indiretta, le molestie e le “istruzioni a discriminare”.

La definizione comune di discriminazione diretta include quattro elementi: la necessità di dimostrare la sussistenza di un trattamento meno favorevole; l'esigenza di un confronto con altre persone in situazioni simili ma con caratteristiche diverse (origini etniche, religione); la possibilità di fare ricorso ad una persona informata dei fatti ma che non appartenga all'attuale ambiente di lavoro (per esempio un ex impiegato) o uno ipotetico, e infine la non-justificazione (l'unica eccezione in questo caso è la discriminazione di età, sebbene alcune eccezioni specifiche siano anche ammissibili, come l'effettiva necessità di occupazione o datori di lavoro con un'etica religiosa). Per esempio, la legislazione polacca continua a giustificare episodi di discriminazione diretta.

La discriminazione indiretta è invece quel tipo di discriminazione non evidente che colpisce il singolo o un gruppo di persone, molto più difficile da definire in quanto agisce in modo non diretto. La legislazione polacca in materia richiede l'applicazione della pena quando l'offesa è rivolta a tutti oppure a un significativo gruppo di persone. A sua volta la legislazione britannica richiede delle prove che dimostrino che l'offesa rechi effettivo danno al singolo, così come al gruppo a cui appartiene.

La molestia è definita nella direttiva come una condotta non richiesta in relazione ad origini etniche o razziali, a disabilità, ecc. con il fine o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Ma la direttiva non chiarisce come determinare quando una condotta sia effettivamente molesta o no. In Slovacchia ad esempio l'enfasi è posta sulla percezione della vittima. Un'altra lacuna nella direttiva è la responsabilità del datore di lavoro per atti di molestie causati da un altro lavoratore o da una parte terza, come un cliente. In molti Stati i datori di lavoro hanno la responsabilità a diversi livelli per le azioni compiute dai loro lavoratori. In Germania i datori di lavoro devono prevenire discriminazioni sul posto di lavoro, comprese le discriminazioni provenienti da terze parti.

Anche se una legge nazionale non prevede esplicitamente che le “istruzioni a discriminare” siano esse stesse discriminazioni, in questo caso possono essere presi in considerazione dei principi giuridici generali. Grazie a questo, in Francia il rifiuto di un agente immobiliare di affittare appartamenti a persone con cognomi stranieri a seguito di istruzioni dei superiori è stata qualificata come discriminazione.

Talvolta, al fine di garantire vera uguaglianza, sono necessarie delle azioni positive. La direttiva non prevede alcuna norma vincolante su questo tema, lasciando spazio allo sviluppo della giurisprudenza. Un caso interessante in Svezia riguardava una pratica dell'Università di Uppsala di riservare il 10 % dei posti dei corsi di diritto a studenti con entrambi i genitori nati al di fuori della Svezia. Due studenti a cui era stato rifiutato il posto in base a questo principio, ma che avevano migliori requisiti di accesso, hanno sfidato con successo questa pratica. L'esempio più comune di azioni positive è il sistema delle quote per l'inserimento lavorativo di persone disabili in Austria, Belgio (soprattutto nel settore del pubblico impiego), Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna. Ma, ai sensi della legge, i datori di lavoro sono liberi di scegliere alternative come pagare un rimborso o una tassa.

Politiche di integrazione sociale

Comunicazione interculturale

La Regione **promuove iniziative** di comunicazione interculturale per favorire lo scambio tra culture diverse e il dialogo tra nuovi e vecchi cittadini, per rafforzare la coesione sociale e per costruire una comunità plurale, aperta, rispettosa dei diritti e dei doveri.

La Regione, in particolare, **promuove e sostiene lo sviluppo dei media interculturali**: web radio, periodici, quotidiani, siti internet, emittenti e programmi radio-televisivi. I media interculturali sono spesso espressione di realtà associative e comunitarie, che coinvolgono, in veste di produttori o di principali fruitori, migranti e i diversi gruppi di origine immigrata. Si tratta di iniziative locali che utilizzano la/e lingua/e del proprio pubblico cui forniscono informazioni sull'Italia e i contesti locali, notizie sui paesi di origine dei flussi migratori che non trovano spazio nei media a larga diffusione, ed altre notizie che variano a seconda del taglio e degli obiettivi della testata. I media interculturali, quindi, svolgono un servizio di interesse pubblico assai importante perché suppliscono ad una rappresentazione spesso carente e distorta del fenomeno migratorio, offrendo un contributo sostanziale allo sviluppo di una società pluralista e più inclusiva.

Essi, oltre a favorire una corretta conoscenza del fenomeno migratorio, promuovono le espressioni culturali e sociali delle varie comunità straniere e soprattutto garantiscono ai cittadini immigrati pari opportunità di accesso all'informazione, per lo sviluppo di una società fondata sulla pacifica convivenza, sul rispetto delle diversità e sull'accettazione della condizione di cittadinanza dei migranti.

Per questi motivi, nell'ambito della **legge regionale per l'integrazione sociale** dei cittadini stranieri (L. R. 5/2004), è stato dedicato un apposito articolo (art.17) al tema della comunicazione interculturale, con l'obiettivo esplicito, da parte di Regione ed Enti locali, di promuovere e sviluppare interventi nel settore.

La Regione inoltre ha promosso il **Protocollo regionale sulla comunicazione interculturale**: un patto sostenuto da una serie di interlocutori chiave nel settore dei media e della comunicazione per garantire pari opportunità di accesso all'informazione dei cittadini stranieri, modificare e migliorare la percezione del fenomeno migratorio da parte della popolazione locale.

Centri interculturali

La Regione regola e sostiene i **centri interculturali**. In Emilia-Romagna opera una fitta rete di sportelli capaci di **informare** e **orientare** i cittadini migranti, favorendone la cittadinanza attiva, l'incontro e il confronto sia tra di loro che con il territorio.

Gli ambiti di intervento dei centri sono:

- Educazione interculturale in ambito scolastico;

- Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'immigrazione, dei diritti umani, dell'educazione alla pace, del confronto interculturale e interreligioso;
- Promozione di sviluppo di dinamiche relazionali fra associazioni e cittadini, italiani e stranieri;
- Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio culturale e delle consuetudini dei paesi d'origine;
- Riconoscimento e valorizzazione delle differenze per favorire l'incontro fra donne di diversa provenienza, l'attivazione di strategie di auto-aiuto e l'emergere dei saperi delle donne migranti;
- Percorsi di accompagnamento al protagonismo sociale e culturale di giovani figli di immigrati.

La **Regione Emilia-Romagna** mette in campo diverse azioni per favorire l'inclusione lavorativa dei cittadini stranieri.

Il Servizio Lavoro gestisce progetti per il reperimento e la formazione di manodopera non comunitaria presso i Paesi d'origine e in Italia. In particolare:

- attua progetti di **formazione** all'estero;
- approva le proposte di ingressi per **tirocinio** di stranieri disoccupati, presentate da enti di formazione accreditati;
- approva le proposte di **addestramento/distacco** di lavoratori stranieri presso aziende italiane;
- partecipa, con organismi nazionali ed internazionali, a Programmi e Progetti finalizzati alla realizzazione di **sistemi sperimentali di gestione della mobilità**;
- offre un **servizio di informazioni** a tutti i cittadini sui temi dell'immigrazione.

Il portale regionale di servizi per il lavoro dell'Emilia Romagna: Tutti possono iscriversi a **Lavoro per Te**, il portale regionale di servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna, dove è possibile consultare offerte di lavoro e richiedere consulenze personalizzate direttamente online.



Centri di accoglienza abitativa per immigrati e Centro servizi per l'immigrazione

I centri di accoglienza abitativa sono strutture a carattere residenziali-alloggiativa offerte agli immigrati per il tempo necessario al raggiungimento dell'autonomia personale.

Provvedono alle esigenze alloggiative ed alimentari degli stranieri e offrono, ove possibile, occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana e assistenza socio-sanitaria. Agli utenti viene richiesto un contributo per la loro permanenza. Previsti dalla normativa nazionale, questi centri si sono stabilizzati in Emilia-Romagna dalla fine degli anni novanta ad oggi, poco al di sotto dei 150 presidi, per un totale di circa 1.440 posti disponibili. Negli ultimi anni si registra una tendenza al calo del numero dei presidi, nel momento in cui gli enti locali e i cittadini stranieri si indirizzano verso la ricerca di soluzioni abitative più stabili e consone alla dimensione individuale o familiare. La regione offre anche il **Centro Servizi per l'Immigrazione** che è uno sportello informativo per gli stranieri dei vari comuni dell'Emilia Romagna rivolto ai cittadini stranieri e italiani, associazioni che si occupano di immigrazione, operatori e funzionari dei comuni, insegnanti, educatori e volontari. Il servizio è gratuito.

Le sue **attività** sono:

- offrire consulenza agli operatori e ai funzionari dei diversi settori delle Amministrazioni coinvolte;
- recepire le indicazioni politiche locali e le traduce in progetti con concreta attuazione e verifica sul territorio con il coinvolgimento della realtà sociale, politica ed economica locale, compresa la componente immigrata;
- offrire consulenze ai cittadini;
- prenotare gli appuntamenti presso il Commissariato di Polizia di Stato per il ritiro del Permesso di Soggiorno e per informazioni ed integrazioni pratiche;
- segretariato sociale per cittadini stranieri (orientamento, informazioni ed indicazioni);
- osservatorio per monitorare la presenza degli stranieri;
- progettazione di intervento sul fenomeno immigratorio a livello distrettuale;
- offrire servizi di informazione, consulenza e sostegno a Enti, Istituzioni e Associazioni Italiane e Straniere sulle problematiche relative all'immigrazione e sui possibili interventi in materia.

Consulenza legale per famiglie straniere

Per questioni di ordine legale, è attivo un servizio di consulenza specifico all'interno dei servizi comunali per gli stranieri (Centro Stranieri, Ufficio Stranieri, Centro diritti stranieri).

È possibile reperire consulenze legali anche negli uffici dei sindacati, dei patronati, della Caritas e delle associazioni.

Le donne immigrate possono rivolgersi per consulenze legali anche ai Centri donna e giustizia e sportelli donna.

Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati nonché sviluppano azioni contro le discriminazioni, dirette e indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o derivanti da situazioni di grave sfruttamento secondo quanto indicato dalla normativa nazionale ed europea.

Il protocollo regionale

I Soggetti Utilizzatori ed i Beneficiari, una volta realizzato l'incrocio domanda/offerta e dopo aver preventivamente inserito i propri dati all'interno della sezione "Come accedere" possono compilare on line il progetto PIP.

Le Aziende, gli studi di professionisti e i giovani effettuano la compilazione del progetto solo tramite le Associazioni di categoria, gli Ordini ed i Collegi professionali già convenzionati con l'Agenzia Regionale per il lavoro.

Il progetto è costituito da tre parti ovvero Dati Beneficiario, Dati utilizzatore e Attività Lavorativa che devono essere compilati in tutti i campi.

In particolare all'interno della voce "Dati beneficiario" si trovano i dati anagrafici relativi al giovane da inserire attraverso il PIP.

All'interno della sezione Dati Utilizzatore sono presenti tutti i dati relativi alle aziende o agli studi di professionisti o alle associazioni di categoria o agli ordini e collegi professionali che intendono beneficiare di un PIP.

Infine nella sezione Attività Lavorativa si trovano il profilo professionale, l'articolazione oraria del progetto e le mansioni del PIP, che saranno riportati nell'attestato finale al termine del progetto stesso. In seguito il progetto deve essere stampato, timbrato e firmato ed inviato tramite le associazioni, gli ordini ed i collegi professionali congiuntamente alla copia del documento di identità del soggetto utilizzatore o del suo legale rappresentante (che deve coincidere con chi ha sottoscritto il progetto) e alla copia del documento di identità del giovane e, per i soli PIP destinati ai disabili, copia della iscrizione del disabile alle liste speciali.

Il periodico multilingue *Segni e Sogni* si occupa dei temi dell'integrazione sociale degli immigrati. Gli obiettivi del protocollo d'intesa sulla comunicazione interculturale sono:

- contribuire a migliorare la qualità dell'informazione prodotta dai media locali sui temi dell'immigrazione e del diritto di asilo;
- promuovere il "protagonismo" diretto dei migranti e dei rifugiati su giornali, radio, tv, web;
- stimolare la comprensione, soprattutto tra i giovani, delle dinamiche interculturali nella società dell'informazione.

Il protocollo è molto importante per una regione come l'Emilia Romagna, che è una delle regioni italiane con maggiore presenza di residenti stranieri. Una corretta comunicazione può essere utile per comprendere i fenomeni legati all'immigrazione e come ciò possa facilitare il dialogo tra culture diverse. Il protocollo intende creare un contesto istituzionale che favorisca la costruzione a cura dei legami tra soggetti diversi, istituzioni, associazioni, mondo dei media e della società nelle sue diverse articolazioni.

Il protocollo ha durata triennale, è aperto a successive adesioni e prevede l'attuazione di diverse azioni per lo sviluppo della comunicazione interculturale: ricerca e formazione, media education in ambito scolastico ed extrascolastico, creazione di contatti tra mondi dell'immigrazione e media locali.

L'immigrazione nei piani sociali di zona

Il tema della crescente presenza di persone straniere nel territorio regionale rappresenta una questione "trasversale", che riguarda settori nevralgici delle politiche pubbliche (casa, lavoro, scuola, formazione, sanità ecc...).

Per questa ragione, la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un "Programma 2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri", strumento di programmazione interassessorile che intende promuovere una integrazione delle politiche di settore in materia di immigrazione. Con il programma triennale 2009-2011, la Regione Emilia-Romagna ha operato una scelta più stringente, in particolare su tre obiettivi strategici:

- La promozione dell'apprendimento e dell'alfabetizzazione della lingua italiana per favorire i processi di integrazione e consentire ai cittadini stranieri una piena cittadinanza sociale e politica;
- la promozione di una piena coesione sociale attraverso processi di conoscenza e mediazione da parte dei cittadini stranieri immigrati ed italiani;
- la promozione di attività di contrasto al razzismo e alle discriminazioni.

Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri

La consulta, presieduta dall'assessore regionale con delega all'immigrazione è organismo, composto complessivamente da 34 persone (soggetti istituzionali, parti sociali, privati sociale) , più tre invitati permanenti. Al suo interno sono presenti 18 rappresentanti di cittadini stranieri.

Tra i suoi compiti, formulare proposte alla Giunta per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze che emergono nell'ambito del fenomeno migratorio; formulare proposte e pareri sul programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati; supportare l'attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio.

Dati statistici

Per la prima volta in ogni provincia le donne superano gli uomini, mentre tra i banchi di scuola l'incidenza percentuale degli alunni stranieri si conferma la più alta d'Italia.

In base alle stime del **Rapporto Unar 2013** - presentato in regione - sarebbero **577mila i**

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna (al 31 dicembre 2012); si tratta del **12,9%** della **popolazione complessiva residente**.

Dall'indagine a cura dell'Osservatorio sul fenomeno migratorio della Regione, emerge un **quadro** all'insegna della **stabilità**, confermato dai dati relativi ai cittadini stranieri residenti. Si rileva infatti un progressivo aumento dell'incidenza percentuale, che passa dal 7,5% del 2007 al 10,5% del 2010, fino ad attestarsi al 12,2% del 2012.

Confermata la **crescita** della popolazione straniera residente, anche se a un **ritmo inferiore** rispetto al passato: l'incremento nel 2012 è del 3,3%, dunque decisamente più basso degli anni precedenti (+5,9% fra il 2011 e il 2012, +8% circa fra il 2010 e il 2011, +9,8% l'anno precedente e +15% fra il 2008 e il 2009 e fra il 2007 e il 2008).

I **Comuni emiliano-romagnoli** che superano il 10% dei residenti stranieri passano dai 22 del 2004 ai 185 del 2012 sui complessivi 348, con Galeata (Fc) al 23,4%, Luzzara (Re) al 21,7% e Castel San Giovanni (Pc) al 21,1% e altri 39 Comuni con valori percentuali compresi fra il 15 e il 20%.

I dati sugli stranieri residenti

I principali **Paesi di provenienza** degli stranieri residenti sono, nell'ordine, la Romania (14,3%, in aumento rispetto al 13,7% rilevato nel 2011), il Marocco (13,4%, in leggero decremento), l'Albania al 11,6% in leggera diminuzione. Tutti gli altri Paesi risultano piuttosto distanziati, anche se va evidenziato il peso percentuale della Moldavia (5,8%, stabile rispetto all'anno precedente), dell'Ucraina (5,5%, a sua volta stabile). Seguono la Cina con il 5,1% e la Tunisia con il 4,3%. Per la prima volta la Romania diventa la nazionalità più presente in regione. Inoltre, se da una parte i primi tre Paesi per numero di stranieri residenti in Emilia-Romagna raccolgono circa il 39% del totale, occorre sottolineare l'eterogeneità delle provenienze con ben 176 Paesi rappresentati.

I **minori stranieri** rappresentano il 17,5% del totale in regione, mostrando un lieve incremento rispetto all'anno precedente. Nell'anno scolastico 2012/2013 l'Emilia-Romagna si conferma al **primo posto** fra le regioni italiane per **incidenza di alunni stranieri** (15% del totale, a fronte di una media nazionale dell'8,8%). L'incidenza percentuale è quindi cresciuta ulteriormente rispetto al 14,6% dell'anno scolastico 2011/2012; nell'anno scolastico 2008/2009 il valore percentuale era inferiore al 13%.

In particolare, rispetto al dato medio (15%), ci sono valori più elevati nella scuola primaria (16,2%) e nella secondaria di primo grado (15,9%) e dell'infanzia (15,4%). Per la prima volta, i nati in Italia risultano oltre la metà (50,2%) degli alunni stranieri iscritti alle scuole di ogni ordine e grado della regione.

Si conferma il crescente **processo di femminilizzazione**: per la prima volta in tutte le province le donne straniere superano gli uomini (52% a livello regionale). Aumentano le acquisizioni di cittadinanza. Anche se l'Italia è tra gli ultimi posti in Europa in materia di concessioni di nazionalità, da un punto di vista quantitativo sono comunque aumentati i casi di ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri in Emilia-Romagna: se nel 2008 risultavano 6.350 nel 2010 raggiungono le 7.912 persone e nel 2012 arrivano a 8744.

Nel corso del 2012 la banca-dati Inail mostra **353.184 lavoratori dipendenti** stranieri occupati in Emilia-Romagna, pari al 19,1% dei lavoratori complessivi: valore in linea con quello registrato lo scorso anno. Oltre la metà (52,2%) degli occupati lavora nel macro-settore dei servizi (valore percentuale in crescita rispetto al 51% registrato nel 2011). Seguono l'industria (35,2%, in flessione di circa due punti percentuali rispetto all'anno precedente) e infine stabile l'agricoltura (9,9%). I Paesi più rappresentati fra i lavoratori dipendenti sono, nell'ordine, Romania, Marocco, Albania, Cina.

Secondo i dati del Registro delle Imprese - Infocamere, al 31 dicembre 2012 le **imprese con titolare straniero** sono oltre 35mila e costituiscono l'8,3% del totale delle attive in regione. Questo dato è in crescita rispetto a quello dell'anno precedente; infatti nel 2011 le imprese erano

circa 34.000 e rappresentavano il 7,9% del totale delle imprese. Si tratta indubbiamente di un altro significativo indicatore di integrazione e stabilizzazione della popolazione straniera. I principali settori economici sono le costruzioni (45,1%), il commercio (24,5%), le attività manifatturiere (11,3%) e la ristorazione (5,2%). I Paesi di provenienza più rappresentati sono, nell'ordine, Albania, Marocco e Cina.

L'apporto dei lavoratori stranieri è importante non solo sul versante produttivo, ma anche su quello fiscale, contributivo e dei consumi. Secondo i dati elaborati dall'Agenzia socio-sanitaria regionale i lavoratori stranieri percepiscono **un reddito medio di 1.027** euro netti al mese con una differenza di 314 euro medi in meno rispetto ai lavoratori italiani, pari a -23,4%. Prendendo in considerazione i contributi versati a carico del lavoratore e quelli a carico dell'impresa e le tre diverse aliquote contributive, l'ammontare economico contributivo generato dal lavoro degli immigrati risulta di quasi 900 milioni di euro. Il **gettito fiscale complessivo** dei lavoratori stranieri si può valutare intorno ai 500 milioni di euro, per un totale di 1 miliardo e 400 milioni di entrate.

Programma triennale 2014-2016

Inclusione, equità e diritti, cittadinanza, antidiscriminazione. Sono i quattro "obiettivi strategici" individuati dal **Programma triennale 2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri**, deliberato dalla giunta regionale e che dovrà essere sottoposto a breve all'Assemblea legislativa. Nel **2013** la popolazione regionale contava 4.471.104 persone residenti, di cui 547.552 con cittadinanza non italiana (di queste, circa il 20% appartenenti all'Unione europea). Nonostante il significativo rallentamento della crescita a partire dalla crisi economica iniziata nel 2008, il fenomeno migratorio si è costantemente intensificato anno dopo anno: l'incidenza dei residenti non italiani sul totale della popolazione regionale è passata dall'8,6% del 2008 al 12,2% del 2013. Nel corso dell'**ultimo decennio** si è registrata una crescita della popolazione complessiva attorno al 10% quasi interamente dovuta alla presenza di cittadini stranieri. La **previsione** è che da qui al 2020 quasi un terzo della popolazione italiana avrà più di 65 anni (27%), a fronte di un 4% di over 65enni stranieri, e che circa il 60% dei residenti stranieri avrà meno di 40 anni, con un'incidenza prevista nella fascia di età (0-39 anni) intorno al 28%.

I quattro obiettivi del Programma

Si punta innanzitutto al raggiungimento di un **buon livello di inclusione sociale** delle persone migranti attraverso la realizzazione di una pluralità di interventi multidimensionali (scuola, formazione, lavoro, sociale, salute, casa), tra loro strettamente connessi.

In primo luogo la Regione ribadisce la definizione di una **scuola di qualità per tutti**, quale strumento prioritario di coesione sociale.

Per quanto riguarda la **garanzia dell'equità e dei diritti**, rispetto all'accesso e alla fruizione dei servizi la legge regionale prevede già (all'articolo 1) che siano garantite pari opportunità di accesso evitando quindi di costruire, se non per situazioni e momenti particolari, servizi specialistici "separati".

La necessità di **rimuovere ostacoli di ordine linguistico, culturale e organizzativo** nella presa in carico e nella definizione di percorsi di inclusione socio-lavorativa appare ancora più urgente se riferito a un'ampia gamma di persone in condizioni di vulnerabilità sociale: per esempio i richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, i minori stranieri non accompagnati, le persone vittime di tratta, le persone ex detenute, le persone vittime di violenza e/o matrimoni forzati.

Se la questione giuridica della "**cittadinanza**" e dell'introduzione del diritto di voto amministrativo per i cittadini stranieri è materia di esclusiva competenza statale, le politiche

regionali possono invece promuovere la molteplicità delle forme di “cittadinanza attiva”, di relazioni sociali e di partecipazione che possano permettere di aumentare i livelli di coesione sociale e prevenire eventuali conflitti: è un percorso, questo, su cui si lavora già da tempo e che si intende rafforzare. Infine, quarto obiettivo strategico del Programma, l'**antidiscriminazione**: la Regione, dal 2008, ha avviato un Centro regionale contro le discriminazioni, basato su una rete territoriale che sappia intercettare, orientare e rimuovere eventuali discriminazioni, e che investa sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione. Le nuove Linee guida, recentemente approvate dalla giunta, rafforzano e potenziano questa realtà.

Il Programma triennale 2014-2016 indica inoltre tre azioni prioritarie che possono contribuire, in una logica intersettoriale, al raggiungimento degli obiettivi strategici: la promozione e il coordinamento in ambito locale delle iniziative per l'apprendimento e l'alfabetizzazione alla lingua italiana; la mediazione e la formazione culturale; l'informazione e la conoscenza diffusa dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero.

Secondo noi la popolazione non è uniforme perché composta da persone con diverse religioni, lingue e culture.

È giusto stabilire un nuovo principio di cittadinanza che permetta l'integrazione degli immigrati e ne faccia rispettare i loro diritti. Per permettere ciò la regione ha evidenziato una serie di obiettivi che prevedono una buona integrazione sociale (scuola, formazione, lavoro, sociale, salute e casa); eliminazione degli ostacoli linguistici, culturali e organizzativi per garantire a tutti lo stesso livello nella società.

Servizi per gli immigrati dell'Unione Comuni Bassa Romagna

Lugo, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno fanno parte dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna. Tutti questi comuni si occupano insieme di garantire i servizi a tutti i cittadini residenti nel loro territorio e quindi anche agli immigrati. Ogni comune ha delle competenze diverse, servizi diversi e altri comuni invece si appoggiano a comuni di grado superiore che attuano servizi per gli immigrati, anche se può risultare che alcuni comuni svolgono la stessa attività.



In ogni comune è presente uno “Sportello educativo-sociale”: sono dei punti di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari e svolgono in particolare le seguenti funzioni:

- Accoglienza;
- Accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- Avvio verso percorsi di valutazione e presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale;
- Osservatori privilegiati, centri di lettura della domanda e del bisogno sociale.

In ogni comune è organizzato **un corso di lingua italiana** gratuito per partecipare bisogna avere come minimo 16 anni, il corso verrà svolto in un istituto a scelta situato nei singoli comuni è coordinato dal Centro Territoriale Permanente per L'Istruzione e la Formazione in Età Adulta di Faenza – Lugo insieme ai vari comuni dell'unione.

Dichiarazioni di ospitalità stranieri del comune di Bagnacavallo

È un servizio esclusivo di questo comune che consiste in una dichiarazione in cui si attesta di ospitare a casa propria un cittadino straniero.

Deve essere fatta dal proprietario dell'abitazione o dal titolare del contratto di affitto, entro 48 ore, all'autorità Locale di Pubblica Sicurezza compilando gli appositi moduli da presentare alla Polizia Municipale.

Nel caso sia il proprietario dell'abitazione ad ospitare occorre allegare alla dichiarazione anche fotocopia del passaporto e, se in possesso, del permesso di soggiorno della persona ospitata e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'ospitante.

Nel caso sia il titolare del contratto di affitto ad ospitare, oltre ai documenti elencati sopra, occorre anche la dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario stesso.

Cosa occorre:

- fotocopia del passaporto e permesso di soggiorno della persona ospitata;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'ospitante;
- dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile e fotocopia del documento di riconoscimento dello stesso nel caso in cui sia il titolare del contratto di affitto ad ospitare.

Dove rivolgersi:

- Servizi Demografici

Il Centro Servizi per stranieri di Lugo

Il Centro ha sede nel Comune di Lugo, ha valenza distrettuale e offre i seguenti servizi:

- espletamento pratiche burocratiche (in rapporto con la Questura, la Prefettura e l'Amministrazione Comunale) per l'ingresso e la permanenza in Italia dei cittadini stranieri
- accoglienza e orientamento ai servizi ed al lavoro
- promozione dell'integrazione
- mediazione linguistica e culturale
- consulenza legale

È rivolto ai cittadini stranieri che risiedono nei Comuni del Distretto di Lugo.

Area sosta nomadi Lugo

Area attrezzata alla sosta al fine di dare attuazione al diritto dei nomadi alla sosta, agevolando il loro inserimento nella comunità locale, la domanda deve essere redatta su modulo predisposto dal Servizio Sociale e Socio-Sanitario, bisogna essere cittadini nomadi bisogna pagare una quota mensile decisa annualmente dalla Giunta Comunale. Bisogna fare domanda in carta semplice su modulo predisposto dal Servizio Sociale e Socio-Sanitario, le domande si possono presentare tutto l'anno all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Sportello Immigrazione

Ciò che mette in relazione il cittadino immigrato con il proprio comune è lo "Sportello immigrazione" si occupa di fornire informazioni generali riguardanti i servizi sul territorio, il rilascio del permesso di soggiorno, di ricongiungimento familiare, come ricevere la cittadinanza e infine la normativa di legge riguardanti sia i cittadini stranieri comunitari che non. Questo centro è un punto di riferimento fondamentale per gli stranieri, poiché tutela a pieno i loro diritti e li "protegge" tramite anche piani anti-discriminazione e cerca di integrarli dal punto di vista sociale e lavorativo (nel centro sono in oltre presenti dei mediatori linguistici per ovvi motivi di comunicazione tra immigrati e operatori). Ovviamente ognuno di questi comuni svolge un ruolo rilevante in questo campo, ma il comune di Massa Lombarda risulta avere un ruolo primario poiché è diventata la sede centrale dello Sportello e del Centro immigrazione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna. Lo sportello, introdotto da poco (2012) si occupa oltre delle attività elencate in precedenza, aiuta lo straniero anche nella compilazione di dati e moduli utili e obbligatori per inoltrare richieste varie al servizio. Naturalmente il tutto è gratuito e a parte queste pratiche di carattere amministrativo svolge anche corsi di alfabetizzazione, di aiuto alle fasce più deboli come donne, minori e anziani immigrati, incontri, feste e confronti vari per favorire l'integrazione non solo tra locali e immigrati, ma anche tra immigrati di diverse provenienze. Lo sportello accoglie tutti gli immigrati senza alcun tipo di discriminazione, ma giustamente dà precedenza ad alcune delle loro fasce più deboli come:

- Famiglie che si devono ricongiungere e hanno gravi disagi nello spostamento dal loro paese all'Italia;
- Rifugiati politici e stranieri che rischierebbero la propria incolumità se facessero ritorno nel loro paese d'origine;
- Fasce deboli come minori, donne incinte e anziani;
- Immigrati con bisogno immediato di denaro per poter mantenere famiglie allargate.

Servizi a favore degli immigrati a Ravenna

Centro Informazioni per Immigrati Offre assistenza sulla legislazione italiana in materia di immigrazione, dalla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, agli ingressi in Italia per lavoro, studio o turismo, ai ricongiungimenti familiari. Al Centro è anche possibile effettuare le prenotazioni per la Questura, ricevere un servizio di orientamento al lavoro e informazioni sui servizi del territori.

Il Mappamondo HYPERLINK "<http://www.mappamondo.ra.it/>" Gestione servizi per migranti. Immigrazione, intercultura.



Casa delle Culture Centro d'informazione e documentazione interculturale

Rappresentanza progetto della rappresentanza dei cittadini stranieri, extra UE ed apolidi.

Ius Soli

Cos'è la cittadinanza?

La cittadinanza è il riconoscimento dei diritti civili e politici da parte dello stato nei confronti di un individuo, quindi può essere vista come uno status del cittadino ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato.

Le persone che non hanno la cittadinanza di uno stato sono definite stranieri se hanno quella di un altro stato, apoliti se, invece, non hanno alcuna cittadinanza.

Ius soli

Lo ius soli è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza come conseguenza del fatto giuridico di essere nati nel territorio dello Stato, qualunque sia la cittadinanza posseduta dai genitori.

In Italia

Come funziona in Italia: lo ius sanguinis

La cittadinanza è oggi regolata dal cosiddetto "ius sanguinis" (diritto di sangue), fissato dalla legge 91 del 1992. In sostanza è cittadino italiano chi nasce da genitori italiani o chi è nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apoliti, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato inoltre cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Le eccezioni: lo ius soli

La stessa legge 91 stabilisce però delle eccezioni, ossia la possibilità di acquisire la cittadinanza anche attraverso il cosiddetto "ius soli" (diritto di territorio). Per quanto riguarda la residenza, infatti, la cittadinanza può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni sul territorio italiano; allo straniero, il cui padre, madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, sono stati cittadini per nascita o che nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni; allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione; allo straniero che ha prestato servizio anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano; al cittadino di uno Stato Ue se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano; all'apolite o al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni.

I casi di acquisizione "per matrimonio"

La cittadinanza italiana può essere concessa anche "per matrimonio" in presenza di alcuni requisiti: il coniuge, straniero o apolite, di cittadino italiano può infatti acquistare la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni in Italia. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

La cittadinanza è un diritto?

Nel caso di richiesta della **cittadinanza per 10 anni di residenza** la concessione della cittadinanza non è un diritto ma una concessione e non è determinata dalla valutazione

dell'interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell'interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accogliere come nuovo cittadino il richiedente. L'amministrazione ha potere pienamente discrezionale nella concessione della cittadinanza.



Diverso il caso di chi chiede la **cittadinanza italiana per matrimonio** con cittadino italiano. In questo caso si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l'ordine pubblico della persona richiedente (nel caso, quindi, di condanne per gravi delitti o di segnalazioni che attengono alla sicurezza dello stato, segnalazioni che non è poi possibile controllare perché sono coperte dal più stretto e rigoroso riserbo, anche quando venga promosso un ricorso al competente Tribunale Amministrativo).

Doppia cittadinanza

La legge sulla cittadinanza italiana ammette il possesso di una doppia e persino tripla cittadinanza, in base al principio generale del diritto internazionale denominato “principio di rispetto della sovranità degli Stati”.

Permesso per attesa cittadinanza

I cittadini di origine italiana in possesso di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non possono svolgere attività lavorativa.

Tempi di attesa

Attualmente i tempi di attesa per l'acquisto della cittadinanza si aggirano o superano i cinque anni, mentre la normativa preveda un periodo di attesa massimo di 760 giorni, ovvero di 2 anni. Il problema dei tempi di attesa non è purtroppo risolvibile perché, anche facendo un ricorso a seguito di un'eventuale diffida e messa in mora a provvedere formalmente notificata all'amministrazione e a seguito della perdurante inerzia, l'eventuale proposizione del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale non può proporre un effetto utile, in quanto il

TAR non ha possibilità di sostituirsi all'amministrazione competente quindi di adottare al posto di questa il provvedimento di concessione della cittadinanza nei casi previsti.

E nel resto d'Europa?

Fuori dai confini nazionali, vigono regole diverse. Attualmente la maggior parte dei paesi europei adotta lo "ius sanguinis" anche se con norme meno rigide rispetto a quelle adottate in Italia, con la sola eccezione della Francia, dove la cittadinanza è disciplinata dallo "ius soli". Danimarca, Grecia e Austria, hanno sistemi simili al nostro e non è semplice acquisire la cittadinanza per chi è nato nel Paese da genitori stranieri. In Francia, come detto, esiste addirittura il doppio "ius soli": in sostanza è più semplice ottenere la cittadinanza per lo straniero nato sul territorio nazionale da stranieri a loro volta nati in Francia. In Germania il modello prevalente è quello dello "ius sanguinis", ma i tempi sono diversi rispetto a quelli italiani: è sufficiente infatti che uno dei due genitori di un minore straniero nato in Germania viva legalmente nel Paese e risieda lì da almeno 8 anni per concedere al figlio il diritto alla cittadinanza tedesca. Stesso discorso anche per Irlanda, Belgio, Portogallo e Spagna: vale anche qui il "diritto di sangue", ma le norme sono più morbide rispetto a quanto accade da noi.

Stati Uniti: Sì al 'ius soli': chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, a meno che non sia figlio di diplomatici stranieri residenti, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. E' anche cittadino americano chi nasce all'estero se entrambi i genitori sono americani e almeno uno è stato residente negli Usa. Basta anche un solo genitore americano se è vissuto almeno 5 anni negli Usa prima della nascita di cui almeno 2 dopo il quattordicesimo anno d'età. Si può diventare anche americani per naturalizzazione: dopo il diciottesimo anno di età, se si è in possesso di un permesso di soggiorno permanente negli Usa e si è vissuti negli Stati Uniti per cinque anni meno 90 giorni dalla data della richiesta. Gli anni sono ridotti a tre meno 90 giorni se il permesso di soggiorno è stato acquisito per matrimonio con un cittadino americano.

Gli alunni

Arosti Nicole
Asciore Patrizia
Bellettini Simona
Burzacchi Chiara
Cafarella Elisa
Camorani Deanna
Carnu Lavinia
Carroli Alice
Cepa Anjeza
Chamchita Khadija
Cimatti Cecilia Bianca
Cotignoli Giulia
De Martino Daniela
Di Bella Dalila
Di Iorio Marzia
Garavini Pietro
Gieri Andrea
Grandi Francesca
Gonzales Larismarcy
Grillini Giulia
Guerrini Marta
Liverani Francesca
Nati Mattia
Mele Diletta
Memola Marianna
Montanari Debora
Montanari Giulia
Mustaro Luigi
Opromolla Cristina
Paladino Chiara
Persico Chiara
Puscasu Ana-Michela
Ravagli Giada
Rivalta Ana
Seyko Xhesika
Suli Minesa
Testa Sofia
Tura Francesca
Vassura Marco

*Coordinamento da parte dei Consigli di classe della 4E e 4F Servizi Socio Sanitari
I.P.S. "E. Stoppa" – Lugo (RA)*

